SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 marzo 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 febbraio 2015, n. **25**.

Regolamento recante modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, e, in particolare, gli articoli 115, commi 1, 2, 3 e 4, e 343, comma 5, del medesimo Codice;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 22, comma 11;

Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 51.14.001392 del 23 settembre 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 3 dicembre 2014 protocollo n. 27987;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto 30 gennaio 2009, n. 19

1. Al decreto 30 gennaio 2009, n. 19 del Ministro dello sviluppo economico, recante le norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«c-*bis*) «danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;»;

b) all'articolo 1, comma 1, la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

«*e)* «IVASS»: l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;»;

c) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *h)*, sono inserite le seguenti:

«h-*bis*) «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si è verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per più annualità;»;

«h-*ter*) «massimale globale»: il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, così come definiti dalla lettera h-*bis*).»;

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Limiti di intervento del Fondo)*. — 1. Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti:

a) il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;

b) il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell'articolo 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice.

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo.

3. Fermi i limiti d'importo indicati al comma 1, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell'assicurato o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per

il diritto che l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo 115 del codice.»;

e) all'articolo 5, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti alla CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;»;

f) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente:

«a-*bis*) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;»;

g) l'articolo 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Segretario del Comitato)*. — 1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:

a) raccoglie tutta la documentazione relativa agli affari da sottoporre al Comitato, nonché ogni altro atto necessario alle deliberazioni;

b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro, assicurandone, altresì, la relativa conservazione;

c) trasmette alla CONSAP le delibere adottate ai fini della relativa attuazione;

d) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.»;

h) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Modalità di intervento del Fondo)*. — 1. L'intervento del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l'intervento del Fondo, nonché la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal Comitato.

2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e i mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli articoli 110 e 112, comma 3, del codice, la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.

3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali il danno non è risarcibile.

4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il sinistro non è risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore. Il danneggiato che non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni.

6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'IVASS per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e seguenti del codice.

7. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che ha pagato il sinistro anche nel caso di silenzio dell'assicuratore può attivare tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest'ultimo allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonché per far accertare che il sinistro liquidato rientrava nella copertura.»;

i) all'articolo 11, comma 2 ed all'articolo 12, commi 1 e 2, la parola «ISVAP», è sostituita da «IVASS».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 609

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 reca «Codice delle Assicurazioni private».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221:

«Art. 22 — Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo

(*Omissis*).

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 5, 7, 9, 11 e 12 del decreto 30 gennaio 2009, n. 19 (Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.), come modificati dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)* — 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "codice": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) "CONSAP": la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

c) "contributo": la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'art. 115, comma 3, del codice;

c-bis*) "danneggiato": l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;*

d) "Fondo": il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 115 del codice;

e) "*IVASS": l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;*

f) "mediatori": gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'art. 109, comma 2, lettera *b)*, del codice;

g) "polizza": la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui agli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;

h) "registro": il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 1, del codice;

h-bis*) "sinistro": azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili; in tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si è verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per più annualità;*

h-ter*) "massimale globale": il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli artt. 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice; tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, così come definiti dalla lettera* h-bis*);*

i) "Comitato": il Comitato di gestione di cui all'art. 115 del codice.»

«Art. 2 *(Limiti di intervento del Fondo)*. — 1. *Il Fondo risarcisce il danno patrimoniale arrecato dal mediatore, o dai mediatori solidalmente responsabili, relativamente all'anno in cui il sinistro è accaduto, secondo i seguenti limiti:*

a) *il massimale minimo della polizza nella misura determinata secondo le previsioni degli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;*

b) *il doppio del massimale minimo della medesima polizza determinato globalmente per tutti i sinistri provocati dai mediatori solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 110, comma 3 e 112, comma 3, del codice.*

2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, i risarcimenti sono liquidati secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute al Fondo.

3. Fermi i limiti d'importo indicati al precedente comma primo, il Fondo risarcisce gli aventi causa dell'assicurato o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione esclusivamente per il diritto che l'assicurato o l'impresa di assicurazione o di riassicurazione poteva far valere nei confronti del Fondo. Il Fondo oppone a tali aventi causa le stesse eccezioni opponibili all'assicurato o all'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

4. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza ai sensi dell'art. 115 del codice.»

«Art. 5 *(Funzioni del Comitato)* — 1. Il Comitato:

"*a)* adotta gli atti di amministrazione affidando le attività conseguenti a CONSAP sulla base di apposito atto convenzionale a titolo oneroso che disciplina tutti i servizi forniti dalla CONSAP medesima, ivi compresa la tenuta della contabilità, dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;"

a-bis*) determina in via generale i documenti e gli atti che i danneggiati devono produrre per l'esame della richiesta di intervento del Fondo curandone la pubblicazione sul sito della CONSAP e richiede eventuali documenti integrativi rispetto a quelli presentati dal danneggiato;*

b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'art. 9;

c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;

d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.»

«Art. 7 *(Segretario del Comitato)*. — 1. *Il segretario del Comitato di cui all'art. 4, comma 3:*

a) *raccoglie tutta la documentazione relativa agli affari da sottoporre al Comitato, nonché ogni altro atto necessario alle deliberazioni;*

b) *redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro, assicurandone, altresì, la relativa conservazione;*

c) *trasmette a CONSAP le delibere adottate ai fini della relativa attuazione;*

presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.»

«Art. 9 *(Modalità di intervento del Fondo)*. — 1. *L'intervento del Fondo è attivato con richiesta risarcitoria, inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalità telematica idonea a garantire la certezza della ricezione, indirizzata al Fondo. La richiesta è corredata dalla documentazione comprovante i fatti e le circostanze che hanno determinato il sinistro, gli elementi che fondano la legittimazione a chiedere l'intervento del Fondo, nonché la previa richiesta di risarcimento al mediatore, in conformità a quanto stabilito dal Comitato.*

2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e i mediatori solidalmente responsabili, ed entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, in ragione dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il sinistro trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza di cui agli artt. 110 e 112, comma 3, del codice, la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.

3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il sinistro sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali il danno non è risarcibile.

4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il sinistro non è risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno è risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore. Il danneggiato che non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni.

6. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'IVASS per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 329 e seguenti del codice.

7. Il Fondo può agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e può chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del Codice civile. In ogni caso, il Fondo che ha pagato il sinistro anche nel caso di silenzio dell'assicuratore può attivare tutti i diritti e le azioni nei confronti di quest'ultimo allo scopo di recuperare le somme corrisposte, nonché per far accertare che il sinistro liquidato rientrava nella copertura.»

«Art. 11 *(Contributi annuali)*. — 1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, è determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice.

2. Il contributo è versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo può chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello sviluppo economico l'opportunità di chiedere all'*IVASS* eventuali ulteriori verifiche.»

«Art. 12 *(Mancato pagamento dei contributi)* — 1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento dei contributi stabilito ai sensi dell'art. 11, comma 2, il Fondo dà notizia dell'inadempienza riscontrata all'*IVASS*, che provvede per quanto di sua competenza.

2. L'*IVASS* comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.».

15G00039

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Caprauna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Caprauna (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 gennaio 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caprauna (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Claudia Bergia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*
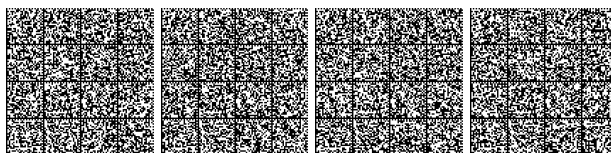
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caprauna (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Mordeglia.

Il citato amministratore, in data 27 gennaio 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutaria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 17 febbraio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caprauna (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Claudia Bergia.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Aisone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Aisone (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 12 gennaio 2015, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Aisone (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Aisone (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Armando Franco.

Il citato amministratore, in data 12 gennaio 2015, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutaria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato, disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Aisone (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco D'Angelo.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di San Demetrio ne' Vestini e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 22 dicembre 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
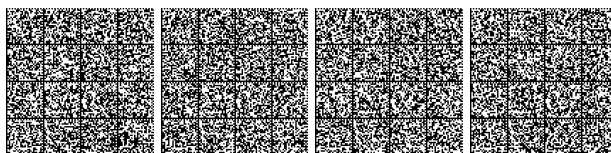
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Natalino Benedetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Silvano Cappelli.

Il citato amministratore, in data 22 dicembre 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutaria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 gennaio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Natalino Benedetti.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2015.

Scioglimento del consiglio comunale di Quindici e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Quindici (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quindici (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Amabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Quindici (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 26 gennaio 2015.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 gennaio 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Amabile.

Roma, 17 febbraio 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

15A01631

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 marzo 2015.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 14434 del 20 febbraio 2015, che ha disposto per il 27 febbraio 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 14434 del 20 febbraio 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2015;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 27 febbraio 2015, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 185 giorni è risultato pari a 0,090%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,954.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,157% e a 1,088%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A01940

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 febbraio 2015.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2015, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi infor-

mativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2011, n. 277;
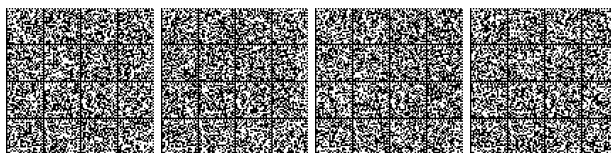
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013;

Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2014)10, trasmesso con nota SA/2014.325 del 28 novembre 2014 dall'International Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2015 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2015 è stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO IV;

Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per l'Austria e per la Fed. Russa e alcune non sono valide per l'Austria, per la Fed. Russa né per la Grecia;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore, sono così strutturate:

64 senza limitazioni;

26 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa;

178 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 71 autorizzazioni, restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 197 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:

30 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

22 non valide per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

145 non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera *a)* del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei di tipo EURO IV o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria;

Visto l'art. 2, del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 27 domande presentate,

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2015 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT).

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, le 197 autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili per l'anno 2015, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria EURO IV o superiore.

Le autorizzazioni ancora disponibili, successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, fino ad esaurimento delle stesse.

Le autorizzazioni sono così ripartite:

30 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore;

22 utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore non valide per l'Austria e per la Fed. Russa;

145 utilizzabili con veicoli di categoria EURO IV o superiore non valide per la Grecia, per l'Austria e per la Fed. Russa;

Art. 3.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2015

Il dirigente: COSTA

ALLEGATO
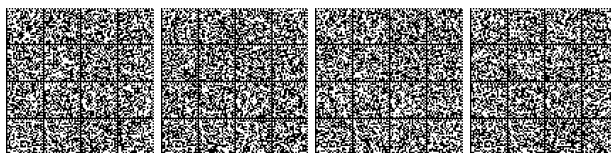
ELENCO N.1

Graduatoria 2015 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013

Pos.	DATI IMPRESA				Punteggio
	Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione REN	
1	RICOTTO SRL	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	M0056435	151,90
2	STANWEX ITALIA DI PALYSA WALDEMAR	BOSIO (AL)	AL0355214P	M0111052	149,80
3	FUTURA ENTERPRISE SRL	BITONTO (BA)	BA7460908T	M0005429	138,53
4	GERMANETTI SRL	ALBA (CN)	CN0505606K	M0015202	98,70
5	TIROLTRANS NUOVA SRL	BOLZANO (BZ)	BZ2153519H	M0074438	65,66
6	AUTOSERVIZI BIZZARRO SPA	PAUPISI (BN)	BN6950151R	M0007224	64,50
7	T.F.R. DI RICOTTO LUCIANO E MAURO SNC	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0064100R	M0057275	64,33
8	AUTOTRASPORTI DE GIROLAMI SPA	MOTTA DI LIVENZA (TV)	TV2658203C	M0073257	64,26
9	ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	VI2953326G	M0063282	63,84
10	FERCAM SPA	BOLZANO (BZ)	BZ2150302Z	M0010997	54,32
11	F.G.L. TRASPORTI SRL	MONZA (MB)	MI0885039Z	M0084008	53,30
12	PARSIMPEX SRL	PIOLTELLO (MI)	MI0886072T	M0098486	48,10
13	GIURIATO E FORTUNA SPA	CASTEL D'AZZANO (VR)	VR2809874N	M0065000	46,69
14	RIBONI SRL	MEINA (NO)	NO0651801R	M0035996	46,06
15	GRUPPO MERCURIO SPA	TORRILE (PR)	PR4255164H	M0087891	43,82
16	FM INTERNATIONAL SRL	BERZO S. FERMO (BG)	BG1157048D	M0006951	33,18
17	BENTRASPORT SRL	BENEVENTO (BN)	BN6952356L	M0108931	29,80
18	BERK TRASPORTI SRL	TRIESTE (TS)	TS3102310M	M0082031	27,90
19	MARCOTRAN ITALIANA SRL	PARMA (PR)	PR4255140M	M0085820	26,74
20	AUTOTRASPORTI VERCESI SRL	POZZUOLO MARTESANA (MI)	MI0850292L	M0027509	26,25
21	LIVERANI GROUP SPA	ZEVIO (VR)	VR2807209S	M0065345	20,58
22	SE.TRA.S. SERVIZI TRASPORTI SPECIALI SRL	NARNI (TR)	TR5750808U	M0058958	19,74
23	F.LLI DI MARTINO SPA	CATANIA (CT)	CT8701207V	M0017124	17,64
24	CIGALA TRASPORTI SRL	PAVONE DEL MELLA (BS)	BS1301507H	M0009667	16,87
25	MASOTTI SRL	TAVAGNACCO (UD)	UD3252334R	M0060832	8,12

ELENCO N.2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

IMPRESA	SEDE	ALBO	REN
1) CERONI SRL	MONTEFIORE DELL'ASO (AP)	AP5402985V	M0002469
2) VECTORYS ITALIA SRL	NOVI LIGURE (AL)	AL0355088M	M0098605

15A01772

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 gennaio 2015.

Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale Regolamento;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e al-

tri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
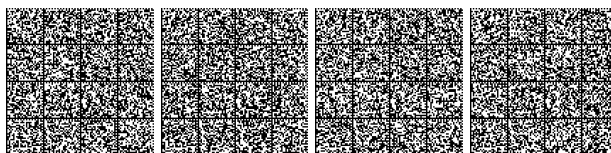
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Vista la Direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata);

Vista la Direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la decisione del Consiglio n. 2009/470/CE del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, recante «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, «Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *f)*, *g)*, *l)*, *ee)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Vista la legge 24 dicembre 2004 n. 313, recante «Disciplina dell'apicoltura»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»;

Visto il decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive e della salute, recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85, recante «Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento»;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola»;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)»;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, recante «Disposizioni per l'attuazione del Regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2012, n. 9949, recante «Integrazione decreto 18 luglio 2003 - Istituzione banca dati ISMEA - copertura assicurativa agevolata»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18321, recante «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2013 relativo all'integrazione al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150»;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2014, prot. n. 6513, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il PSRN n. 2014IT06RDNP001, trasmesso per l'approvazione ai servizi UE il 26 luglio 2014;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare il Capo I;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» ed, in particolare l'articolo 1, comma 210, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione digitale;

Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della seduta del 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «anagrafe delle aziende agricole» (in seguito: «Anagrafe»): l'anagrafe costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

b) per «anagrafe nazionale delle aziende agricole» (in seguito «Anagrafe nazionale»): l'Anagrafe costituita nell'ambito del SIAN in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, comprensiva delle Anagrafi regionali e delle Province autonome ove costituite;

c) per «anagrafe regionale delle aziende agricole» (in seguito «Anagrafe regionale»): anagrafi regionali e delle Province autonome costituite nell'ambito del SIAN in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

d) per «fascicolo aziendale elettronico e cartaceo (in seguito Fascicolo)»: il fascicolo costituito ai sensi dell'ar-

ticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
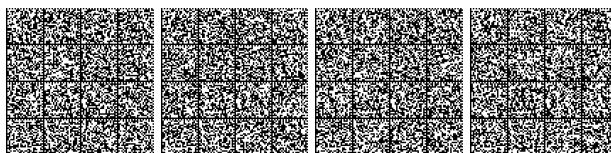
e) per «imprenditore agricolo»: chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 c.c.. Sono incluse le categorie di cui:

1) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

2) all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) all'articolo 9, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

4) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

5) agli artt. 2, 3 e 9, della legge 24 dicembre 2004, n. 313;

f) per «azienda agricola»: complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dell'Imprenditore agricolo che intrattenga a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

g) ai fini dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune:

1) per «agricoltore», in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, lett. *a)*, del Regolamento (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata sul territorio nazionale e che esercita un'attività agricola;

2) per «azienda», in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, lett. *b)*, del Regolamento (UE) n. 1307/2013: tutte le unità organizzate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio nazionale;

h) per «attività agricola», in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, lett. *c)*, del Regolamento (UE) n. 1307/2013:

1) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

2) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dal presente decreto, o

3) lo svolgimento di un'attività minima, definita dal presente decreto, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

i) per «prodotti agricoli», in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, lett. *d)*, del Regolamento (UE) n. 1307/2013: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I dei trattati, nonché il cotone;

j) per «reddito»: la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione.

k) per «Sistema Integrato di Gestione e Controllo» (SIGC): il sistema disciplinato dal capo II, titolo V, del Reg. (UE) 1306/2013;

l) per «Sistema integrato di gestione dei rischi»: il sistema per il controllo degli adempimenti di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;

m) per «Sistema di gestione dei rischi individuale», il sistema di gestione delle informazioni concernenti l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore;

n) per «Organismi Pagatori (OP)»: i Servizi e gli Organismi incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art. 7 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1306/2013, riconosciuti dall'autorità ministeriale competente, ai sensi del D.M. 17 giugno 2009;

o) per «Organismo di Coordinamento (OC)»: Organismo incaricato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1306/2013, di:

1) raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;

2) adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;

3) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione;

p) per «Unità Tecnico Economica (UTE)»: l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva, come definita dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.

q) per «Centri di Assistenza Agricola (CAA)»: strutture riconosciute dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricate dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione;

r) per «Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione»: documento univocamente identificato all'interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore;

s) per «uso»: uso definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto n. 22 del reg. (UE) n. 640/2014;

t) per «appezzamento»: superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. *b)* reg. (UE) n. 640/2014;
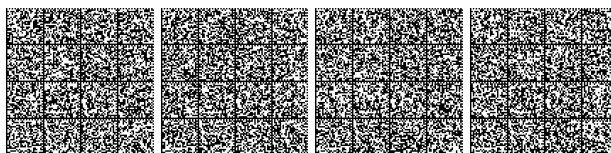
u) per «quaderno di campagna»: il quaderno costituito dal registro dei trattamenti a norma dell'art 16 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, e dal registro delle concimazioni;

v) per «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione;

w) per «resa media individuale»: la produzione media annua per prodotto dell'agricoltore nel triennio precedente o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata;

x) per «produzione media annua di un agricoltore»: risultato del prodotto tra produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata;

y) per «calamità naturali»: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale, secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (9) del reg. UE n. 702/2014.

z) per «avversità atmosferiche» assimilabili a una calamità naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base della resa media individuale di cui al precedente punto *w)*, secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (16) del reg. UE n. 702/2014;

aa) per «altre avversità atmosferiche»: condizioni atmosferiche avverse che non rientrano nelle condizioni stabilite al precedente punto *z)*, secondo la definizione di cui all'art. 1 punto (17) del reg. UE n. 702/2014;

bb) per «Organismi nocivi ai vegetali» (articolo 2, paragrafo 1, lettera *e)* della direttiva 2000/29/CE del Consiglio): i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono:

1) al regno animale (infestazioni parassitarie) o

2) al regno vegetale, o si presentano sotto forma di virus, di micoplasmi o di altri agenti patogeni (Fitopatie);

cc) per «epizoozie»: malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale e/o nell'allegato della decisione 2009/470/CE del Consiglio;

dd) per «emergenza ambientale»: un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata, ma che non comprende i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici o l'inquinamento atmosferico;

ee) per «capi morti»: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;

ff) per «polizza individuale»: contratto assicurativo sottoscritto dall'agricoltore e dalla compagnia nel quale le figure dell'assicurato e contraente coincidono;

gg) per «polizza collettiva»: contratto assicurativo nel quale il contraente è l'organismo collettivo e l'assicurato è l'agricoltore che aderisce al contratto collettivo per la copertura delle sue produzioni;

hh) per «certificato di polizza»: documento sottoscritto dall'assicurato e dalla compagnia di assicurazione con il quale l'agricoltore aderisce alla polizza collettiva, riportante i dati specifici della copertura;

ii) per «soglia di danno»: percentuale di perdita di produzione del 30% dovuta a eventi atmosferici, fitopatie e epizoozie, calcolata secondo le procedure stabilite con decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

jj) per «intervento»: fonte di finanziamento dei contributi sui premi assicurativi;

kk) per «organizzazione di produttori»: una organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2014.

Capo I

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE

Art. 2.

Anagrafe Nazionale e Anagrafi Regionali

1. L'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è integrata dalle Anagrafi regionali, ove costituite.

2. Le Anagrafi Regionali, istituite con leggi regionali o con regolamenti regionali, dovranno garantire la disponibilità di tutte le informazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e la loro trasmissione sincronizzata agli Organismi Pagatori. Gli Organismi Pagatori, in veste di soggetti attuatori del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, sono responsabili della trasmissione sincronizzata delle informazioni stesse al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, quale sistema informativo integrato Stato-Regioni. A tale fine, gli Organismi Pagatori hanno l'obbligo, dal 2016, di attuare la certificazione delle informazioni secondo la norma ISO/IEC 27001.

3. L'accesso all'Anagrafe, di cui ai commi precedenti, avviene tramite strumenti di identificazione personale conformi a quanto previsto nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), rilasciati nella fase di iscrizione al servizio o successivamente in fase di identificazione, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale. L'accesso all'Anagrafe, come previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, è consentito:

a) ai soggetti, o loro delegati, che sono tenuti all'iscrizione all'Anagrafe;

b) ai soggetti e alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
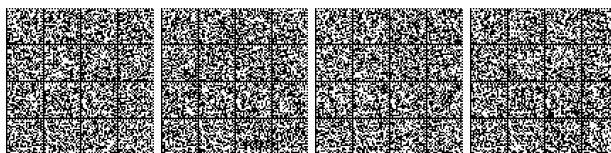
c) ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, limitatamente alle posizioni dei soggetti che hanno conferito loro il mandato per l'espletamento delle attività delegate ai sensi del paragrafo 1, lettera *c)*, dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14.

4. L'accesso all'anagrafe avviene secondo un sistema che assicuri, anche ai fini della tutela dei dati personali, la restrizione dell'accesso ai dati pertinenti al ruolo svolto dal soggetto o all'organizzazione cui appartiene l'utente che vi accede.

5. Per i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa, regionale, nazionale e dell'Unione Europea nell'ambito della Politica agricola comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i soggetti di cui al comma 3, lettera *b)*, sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.

6. I dati dell'Anagrafe, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sono resi accessibili e fruibili alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione dei dati sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima secondo le modalità di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni. È fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati contenuti negli archivi dell'anagrafe è individuato per le finalità di cui al comma 1, nell' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nella sua qualità di gestore del SIAN, per le finalità di cui al comma 2, negli Organismi pagatori.

Art. 3.

Fascicolo Aziendale

1. Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN anche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni e integrazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), istituito ai sensi dell'articolo 67 del Reg. (UE) 1306/2013 con gli elementi di cui all'articolo 68 del medesimo Regolamento. Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come «documento informatico» ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il fascicolo contiene le informazioni certificate di cui al comma 1, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, articolato e dettagliato nell'Allegato A, in particolare:

a) Composizione strutturale;

b) Piano di coltivazione;

c) Composizione zootecnica;

d) Composizione dei beni immateriali;

e) Adesioni ad organismi associativi;

f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

3. Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni riferite alle lettere di cui al comma 2, a seconda del soggetto richiedente e dei procedimenti attivati.

4. L'accesso ai dati del fascicolo aziendale contenuti nel SIAN è consentito ai soggetti e alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ovvero alle Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

5. I dati personali contenuti nel Fascicolo Aziendale e integrati con i dati contenuti nell'Anagrafe delle aziende agricole, sono trattati in particolare per le seguenti finalità:

a) svolgimento di attività connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative all'azienda, per lo svolgimento dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione, la gestione dei procedimenti relativi ad istanze per la richiesta aiuti, il controllo e l'erogazione di contributi e premi;

b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;

c) adempimento di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali anche attraverso l'incrocio con altre banche dati;

d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente e per altre finalità istituzionali;

e) gestione delle autorizzazioni all'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

6. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione ai procedimenti amministrativi gestiti.
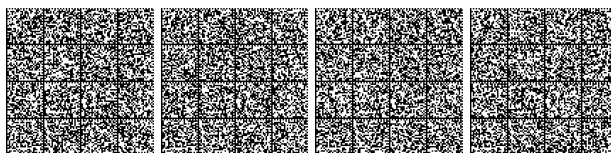
7. I dati e le informazioni presenti nel fascicolo aziendale sono rese fruibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni secondo le modalità di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Sono resi pubblici i dati aggregati a livello comunale secondo le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 82/2005, nonché quelli relativi ai beneficiari degli stanziamenti, regionali, nazionali e unionali con riferimento agli importi percepiti che debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

9. Il Titolare del trattamento è l'Organismo Pagatore. Il Titolare si avvale di soggetti nominati «Responsabili del trattamento». L'elenco dei «Responsabili del Trattamento» è reso disponibile sul sito web istituzionale dell'AGEA http://www.agea.gov.it

Art. 4.

Costituzione e Aggiornamento del Fascicolo aziendale

1. L'azienda agricola nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale nell'Anagrafe di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente.

2. L'azienda agricola nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, costituiscono il fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 3 presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare, nell'ipotesi di impresa individuale.

3. L'azienda agricola, nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, che intendono conferire mandato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale a soggetti a ciò incaricati previa delega dell'Organismo Pagatore, sottoscrivono mandato unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

4. Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe di cui all'articolo 2 anche le seguenti informazioni:

a) la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;

b) la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;

c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;

d) il tipo del documento di riconoscimento;

e) la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

5. Il trasferimento del fascicolo aziendale ad un altro Organismo pagatore è regolato con circolare dell'Organismo di Coordinamento.

6. Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi di cui all'articolo 6 limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto.

Art. 5.

Tenuta del Fascicolo aziendale

1. L'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza.

2. L'Organismo Pagatore, ai sensi e nel rispetto del paragrafo 1, lettera *c)*, dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14, può delegare la tenuta del fascicolo aziendale ai soggetti a ciò incaricati ai sensi dell'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

3. L'azienda agricola che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

Art. 6.

Servizi dell'Anagrafe erogati tramite il SIAN

1. L'Anagrafe rende accessibili e fruibili ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, i dati e i documenti informatici necessari per i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale secondo le modalità di cui all'articolo 58 e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'Anagrafe rende disponibili alle Amministrazioni titolari di procedimenti inerenti il settore primario e lo sviluppo rurale e agli Organismi pagatori, tramite il SIAN, oltre i servizi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i seguenti:

a) servizi finalizzati alla precompilazione della domanda;

b) servizi finalizzati alla predisposizione di una domanda unificata;

c) servizi finalizzati alla produzione di dati derivanti da elaborazioni dei contenuti dei fascicoli aziendali, a supporto dei processi decisionali, di valutazione, monitoraggio o con finalità statistiche e/o gestionali, previsti in adempimento alla normativa comunitaria, nazionale.

Art. 7.

Domanda Precompilata

1. In attuazione dell'articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Autorità di gestione e gli Organismi pagatori, territorialmente competenti, rendono disponibile al richiedente o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consen-

tirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta.
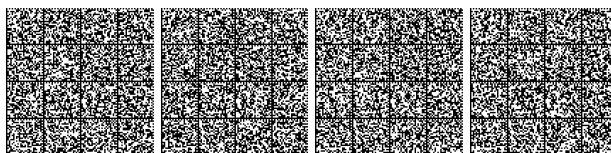
2. La domanda è precompilata in base al fascicolo aziendale, con particolare riferimento alle informazioni già a disposizione dell'Amministrazione necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno regionale, nazionale e comunitario; la domanda, in particolare, contiene:

a) l'identità del beneficiario;

b) i dettagli dei regimi di sostegno e/o di pagamento cui si riferisce;

c) l'identificazione dei titoli all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ai fini del regime di pagamento di base;

d) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari arrotondata alla seconda cifra decimale, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;

e) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;

f) ove opportuno, ogni informazione certificata o documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime, criterio di selezione al regime ovvero alla misura di cui trattasi;

g) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di aiuto in questione;

h) se del caso, l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. Al momento della presentazione della domanda, il beneficiario può:

a) confermare la domanda precompilata;

b) integrare la domanda se contiene informazioni insufficienti;

c) correggere la domanda precompilata.

4. Nei casi di cui al comma 3, lettera *a)*, anche effettuata mediante un terzo delegato, non si effettua il controllo sui dati e le informazioni di cui all'articolo 3. Resta fermo il controllo nei confronti del beneficiario della sussistenza delle condizioni soggettive che costituiscono condizioni di ammissibilità alle domande presentate.

5. Per l'attuazione della domanda precompilata, l'Organismo di coordinamento deve assicurare l'armonizzazione delle deleghe, ai sensi del paragrafo 1, lettera *c)*, dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14.

6. La domanda precompilata, nell'ambito del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID) di cui al Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD), può essere sottoscritta dal beneficiario con l'utilizzo di un codice PIN o con altra firma elettronica a norma rilasciati all'agricoltore, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale.

7. A partire dal 2016, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, la domanda, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, fornisce al beneficiario, ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole, il corrispondente materiale grafico di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle superfici dichiarate («modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali»).

Art. 8.

Domanda Unificata

1. Gli Organismi pagatori competenti, ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, a partire dal 2016, forniscono, previo accordo con l'Autorità di gestione o altra Pubblica Amministrazione titolare, all'azienda agricola o al suo delegato la domanda unica che può coprire:

a) i regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) il sostegno concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e degli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) l'agevolazione fiscale di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 454/2001 e smi;

d) il sostegno concesso a norma dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

e) il sostegno concesso a norma dell'articolo 49 del Regolamento UE n. 1308/2013;

f) ogni altro regime di sostegno o procedimento compatibile.

2. Per l'attuazione della domanda unificata, l'Organismo di coordinamento deve assicurare l'armonizzazione delle deleghe, ai sensi del paragrafo 1, lettera *c)*, dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) n. 907/14. L'Organismo Pagatore-AGEA può delegare la domanda di cui ai regimi del comma 1, lettera *d)*, all'Organismo pagatore competente per territorio se riconosciuto anche per il regime di cui al comma 1, lettera *e)*.

3. L'Organismo di Coordinamento, sentiti gli Organismi Pagatori, provvede a definire le procedure e modalità necessarie all'attuazione del precedente comma nonché le procedure relative ai controlli.

4. Nell'attuazione del presente articolo, per quanto riguarda le domande a norma dell'art. 37 del Regolamento 1305/2013, può essere prevista una ulteriore scadenza nel corso dell'anno solare.
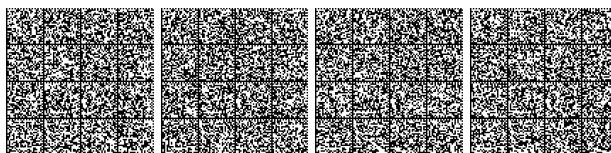
Capo II

PATRIMONIO PRODUTTIVO RELATIVO ALLE SUPERFICI AZIENDALI

Art. 9.

Piano colturale aziendale

1. Il Piano colturale aziendale è costituito dagli elementi minimi di cui all'Allegato A, sezione a.1).

2. L'agricoltore costituisce ovvero aggiorna i dati nel proprio fascicolo aziendale, sottoscrive le informazioni costituenti il patrimonio produttivo di cui all'articolo 3, comma 2, presso l'Organismo pagatore competente e definisce il piano colturale della sua azienda.

3. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato UE n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l'aggiornamento del Piano colturale aziendale è la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse, in particolare:

a) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui ai regolamenti UE n. 1305/2013, 1307/2013 e 1308/2013 ed alle misure nazionali per la gestione dei rischi;

b) compilazione dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 5 del DM 9 agosto 2012;

c) predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito (IST) aziendale, nell'ambito delle Misure per la Gestione del Rischio previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;

d) domanda di ammissione all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli di cui al DM n. 454 del 2001;

e) presentazione di ogni altra domanda per aiuti e procedimenti regionali, nazionali o unionali per la quale l'indicazione dell'occupazione del suolo sia un requisito di accesso agli aiuti;

f) adempimenti connessi agli obblighi di cui all'art. 15 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 in relazione al mantenimento delle superfici dell'azienda a prato permanente;

g) riconoscimento del premio per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del Regolamento UE 1307/2013;

h) corretta applicazione degli obblighi dello Stato membro e dei singoli agricoltori riguardo al rispetto delle norme in materia di condizionalità previste dal Regolamento UE n. 1306/2013;

i) adempimenti connessi agli obblighi di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in relazione alla tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna;

j) predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica di cui agli artt. 19 e 28 del DM 7 aprile 2006.

4. Il Piano colturale aziendale è soggetto a variazioni (oltre che per gli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali) ogniqualvolta ricorra una o più delle seguenti casistiche:

a) impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto;

b) semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato;

c) incrementi o diminuzioni rilevanti della stima della produzione;

d) variazioni di possesso o di superficie dei terreni aziendali.

5. Sono inseriti in una domanda di aiuto o pagamento solo superfici per le quali sia stato specificato l'uso nel Piano colturale. Un appezzamento può essere inserito in una domanda di aiuto o pagamento solo se presente nel piano di coltivazione dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda stessa.

6. In caso di variazioni, esse hanno effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione; qualora le disposizioni normative specifiche di ciascun regime di aiuto lo prevedano, le variazioni renderanno obbligatoria la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti.

7. Ai sensi dell'articolo 12 del reg. UE n. 1307/2013, una superficie dichiarata da un agricoltore ai fini dell'erogazione del pagamento di base può essere oggetto anche di altre domande di aiuto. La possibilità che la stessa superficie sia dichiarata nel piano colturale di diversi agricoltori è subordinata:

a) agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture specifiche,

b) alla compatibilità agronomica delle colture dichiarate nei piani di coltivazione di ciascun agricoltore.

Art. 10.

Quaderno di Campagna e Registro dei Trattamenti

1. L'insieme delle informazioni previste all'Allegato A costituisce la base del «quaderno di campagna» dell'azienda agricola.

2. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento delegato UE n. 639/2014 e dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 in materia di condizionalità, delle misure dei programmi di Sviluppo Rurale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei Programmi operativi definiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, i dati relativi a ciascuna coltura nel Piano di Coltivazione devono essere integrati ed aggiornati con le informazioni previste nell'Allegato A, sezione a.2), a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 150/2012, e sezione a.3) per gli adempimenti di cui agli articoli 19 e 28 del DM 7 aprile 2006.

3. Il Piano di coltivazione, integrato dalle informazioni di cui all'Allegato A, sezione a.2), consente la predisposizione in automatico del registro dei trattamenti previsto dal decreto legislativo n. 150/2012, anche tramite l'utiliz-

zo della banca dati sui prodotti fitosanitari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Le informazioni di cui al comma 1, devono essere fornite secondo le disposizioni previste nel decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 22 gennaio 2014 riguardante l'adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

5. La successiva individuazione puntuale della singola partita di produzione relativa a ciascuna coltura riportata nel Piano di Coltivazione consente la creazione di una carta d'identità del prodotto e la sua tracciabilità.

6. Ai fini degli adempimenti previsti agli artt. 19 e 28 del DM 7 aprile 2006, i dati riportati per ciascuna coltura nel Piano di Coltivazione devono essere integrati con le informazioni previste nell'Allegato A, sezione a.3).

7. Tali informazioni non dovranno essere fornite nel caso in cui le operazioni di trattamento e fertilizzazione siano effettuate in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

8. Le informazioni di cui all'allegato A, sezione a.2) possono essere acquisite anche con modalità di interscambio informatico, esclusivamente nel caso in cui i dati possano essere interscambiati nel rispetto dei requisiti indicati con circolare dell'Organismo di Coordinamento.

Capo III
GESTIONE DEL RISCHIO

Art. 11.

Sistema di Gestione dei Rischi

1. Nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è istituito il sistema integrato di gestione dei rischi relativo al sostegno concesso a norma degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e, ove applicabile, dal decreto legislativo. n. 102/04, e successive modifiche e integrazioni. Il sistema è integrato, inoltre, dalla banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2003.

2. Il sistema integrato di gestione dei rischi è costituito dagli elementi minimi di cui all'Allegato B.

3. Il sistema integrato di gestione dei rischi si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99, in particolare per quanto riguarda:

a) il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascuna azienda agricola;

b) il sistema di identificazione delle superfici, strutture e allevamenti agricoli, che devono essere riportati nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/99;

c) le informazioni costituenti il patrimonio produttivo, di cui all'articolo 3, comma 2, in particolare:

1) Piano di coltivazione;

2) Composizione zootecnica;

3) Composizione strutturale.

4. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi Ismea, avvalendosi dei servizi e delle informazioni di cui al comma 3 e all'articolo 10, sulla base delle scelte effettuate dell'agricoltore, elabora e fornisce al sistema:

a) Piano assicurativo individuale;

b) Piano di mutualizzazione;

c) Piano di stabilizzazione del reddito aziendale.

Art. 12.

Rischi assicurabili e fonti di finanziamento

1. La spesa per gli incentivi assicurativi, in relazione ai rischi coperti e alle tipologie di polizze stipulate, è posta a carico delle seguenti fonti di finanziamento:

a) risorse comunitarie nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di cui all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, per la copertura dei rischi climatici, delle fitopatie, degli attacchi parassitari e delle perdite prodotte da animali, a carico delle produzioni di uva da vino, fino all'utilizzazione integrale delle risorse messe a disposizione dal programma;

b) risorse comunitarie derivanti dalla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per il PSRN in applicazione delle misure di gestione del rischio di cui all'art. 36 del Regolamento (UE) n. 1305/2013: avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

c) risorse finanziarie per gli incentivi assicurativi nell'ambito del bilancio nazionale, in applicazione della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al Decreto legislativo n. 102/04, e successive modifiche e integrazioni:

1) per la copertura, con polizze senza soglia di danno, dei rischi climatici gravanti sulle strutture aziendali;

2) per lo smaltimento delle carcasse di animali morti per qualsiasi causa, non finanziabili dalla normativa comunitaria richiamata alla lettera *b)*.

Art. 13.

Misura del contributo per gli incentivi assicurativi

1. Il contributo concedibile nei limiti delle disponibilità dei bilanci comunitario e nazionale, è calcolato moltiplicando le aliquote contributive previste dalla normativa di riferimento, per la spesa ammessa a contributo, determinata dall'ISMEA, secondo procedure e modalità stabilite dal Piano assicurativo agricolo annuale.

2. Il contributo è concedibile a fronte dell'avvenuto pagamento da parte del beneficiario dell'intero importo del premio riportato in polizza.

3. L'entità del contributo sulla spesa ammessa, calcolata secondo le procedure indicate al comma 1, sulle polizze agevolate dall'Autorità di gestione e verificate dall'Organismo pagatore, in relazione alla normativa di
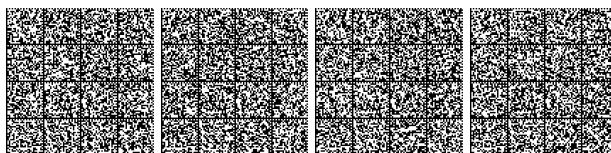
riferimento, comunitaria o nazionale, alle tipologie di polizza e ai rischi coperti, è così determinata:

a) per i rischi, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, a carico dell'uva da vino, in attuazione del programma vitivinicolo nazionale, è concedibile un aiuto fino:

1) al 65 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze con danno superiore al 30% che coprono perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

2) al 50 per cento della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno che coprono anche altre perdite causate da condizioni climatiche avverse e causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie;

b) per i rischi, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, in attuazione dell'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/13, è concedibile un aiuto fino al 65% della spesa ammessa a contributo;

c) per i rischi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c)*:

1) a carico delle strutture aziendali è concedibile un aiuto nazionale fino al 50% della spesa ammessa a contributo, per le polizze senza soglia di danno;

2) a carico degli allevamenti per lo smaltimento delle carcasse, è concedibile un aiuto nazionale fino al 50% della spesa ammessa a contributo;

d) al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli Organismi pagatori possono erogare il contributo massimo consentito dal rispettivo regime di aiuto la cui spesa è coperta da economie o compensazioni derivanti da altre misure previste nell'ambito del medesimo regime di aiuto o da eventuali assegnazioni aggiuntive a carico del bilancio nazionale.

Art. 14.

Requisiti ed adempimenti per gli incentivi assicurativi

1. Per la copertura dei rischi aziendali di cui all'articolo 13, gli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013, aventi i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 possono stipulare polizze agevolate in forma individuale, oppure in forma collettiva aderendo ad una delle associazioni di imprenditori agricoli, costituite nei termini, per gli scopi e le finalità di cui all'articolo 11 del predetto decreto legislativo.

2. Ai fini della stipula della polizza o della sottoscrizione del certificato, l'agricoltore deve preventivamente:

a) procedere all'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale presso l'OP competente, con particolare riferimento all'inserimento della PEC aziendale e alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo di cui all'articolo 3, comma 2. In particolare, per le serre e gli ombrai deve essere allegata idonea documentazione di conformità agli strumenti urbanistici e norme di settore;

b) predisporre il piano di coltivazione di cui all'articolo 9 del presente decreto, indicando specificamente le superfici interessate da coltivazioni in fase iniziale del ciclo produttivo e che pertanto non sono ancora in produzione;

c) scaricare dal sistema il Piano Assicurativo Individuale (PAI) di cui all'Allegato B, lettera *b)* per allegarlo alla polizza sottoscritta.

2. In caso di stipula delle polizze agevolate in forma collettiva, l'Organismo collettivo di adesione deve comunicare al SIAN l'elenco degli agricoltori aderenti entro il 31 dicembre di ogni anno. Le adesioni e i recessi verificatisi successivamente a tale data devono comunque essere comunicati prima della sottoscrizione del certificato.

3. Dopo la stipula della polizza è necessario inviare al SIAN, nei termini e con le modalità indicate nel successivo comma 10:

a) le polizze sottoscritte ed i relativi certificati;

b) la quietanza di pagamento del premio assicurativo da parte dell'agricoltore per le polizze individuali;

c) nel caso di adesione a un Organismo collettivo:

1) la data di quietanza del premio assicurativo pagato alla compagnia di assicurazione per conto degli agricoltori aderenti;

2) la data di effettivo rimborso da parte degli agricoltori aderenti per le somme anticipate.

d) i dati su eventuali danni avvenuti e risarcimenti liquidati/incassati.

4. La polizza o certificato devono essere riferiti all'intero Piano assicurativo individuale, che costituisce allegato alla polizza o al certificato di polizza. Nel contratto assicurativo o certificato devono inoltre essere riportati i dati di cui all'Allegato B, punto *c)*.

5. In caso di modifica del PAI, la polizza o certificato devono essere integrati con una appendice e deve essere allegato il nuovo PAI.

6. L'agricoltore, che assicura la propria produzione per la prima volta negli ultimi cinque anni, deve indicare la produzione media aziendale ottenuta per ciascun prodotto assicurabile, nei cinque anni precedenti. Annualmente l'agricoltore aggiorna i dati del proprio sistema individuale per la gestione dei rischi con la produzione media ottenuta nell'anno precedente che dovrà essere dichiarata e supportata con idonea documentazione ovvero, verificata da Ismea sentite la Regione o la Provincia autonoma di competenza. Per le colture di nuova introduzione o quelle i cui prodotti vengono reimpiegati in azienda, le produzioni medie assicurate dovranno rientrare nelle rese medie per coltura e territorio stabilite da Ismea sentite la Regione o Provincia autonoma di competenza.

7. Per quanto riguarda il prodotto, l'intervento, la soglia, la tipologia di garanzie, la superficie assicurata, il prezzo unitario e il valore assicurato si fa riferimento al piano assicurativo individuale allegato alla polizza o al certificato.

8. Le quantità assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, e non devono essere superiori alla produzione media individuale dell'agricoltore.

9. Il valore unitario assicurato di ciascun prodotto non può superare il prezzo unitario massimo delle produzioni agricole, zootecniche, delle strutture aziendali e dei costi
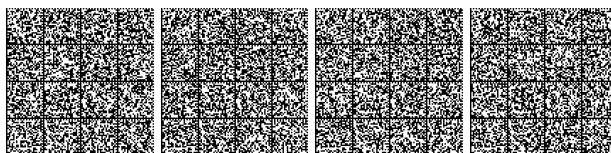
di smaltimento delle carcasse pubblicato annualmente per ciascun prodotto e approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

10. Le polizze individuali o i certificati devono essere stipulate prima della insorgenza dei rischi e hanno durata massima annuale, comunque non oltre il 31 dicembre. Limitatamente alle produzioni vegetali le polizze coprono l'intero ciclo colturale che può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula. Il periodo di copertura della polizza deve essere congruente con il termine ultimo di raccolta del prodotto e il limite dell'eventuale termine di conduzione del terreno su cui insiste la coltura assicurata.

11. In relazione ai rischi coperti sono stabiliti i termini perentori di seguito indicati per l'informatizzazione delle polizze e per il pagamento dei premi:

a) copertura assicurativa dell'uva da vino, di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera *a)*:

1) informatizzazione delle polizze o rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze o certificati informatizzate in precedenza: trenta giorni dalla stipula e comunque entro il 31 maggio;

2) informatizzazione delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi: prima o contestualmente alla presentazione della domanda;

b) copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera *b)*:

1) informatizzazione delle polizze o certificati o rideterminazione, in base ai termini contrattuali, dei valori assicurati con polizze o certificati informatizzate in precedenza: trenta giorni dalla stipula e comunque entro il termine stabilito dai relativi bandi;

2) informatizzazione delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi: prima o contestualmente alla presentazione della domanda.

12. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1 del DM del 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del DM 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata di cui al precedente comma 1 ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.

13. Le imprese assicurative trasmettono al Sistema di Gestione Del Rischio i dati delle polizze integrative di cui all'Allegato E entro il:

a) 31 gennaio dell'anno successivo per le polizze che esauriscono la copertura del rischio entro l'anno precedente;

b) 31 maggio per le polizze che coprono i rischi a cavallo di due anni.

Art. 15.

Presentazione della domanda di aiuto, modalità di erogazione e controlli

1. Per accedere agli aiuti comunitari sulla spesa ammessa a contributo, per la copertura assicurativa dell'uva da vino, di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera *a)*, la domanda deve essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore competente per il territorio di ubicazione del vigneto, secondo le modalità definite dall'Organismo di coordinamento.

2. La domanda di aiuto e pagamento, unificata in un'unica istanza, per la copertura assicurativa delle produzioni e degli allevamenti di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera *b)*, deve essere presentata all'Organismo pagatore.

3. Per accedere agli aiuti comunitari sulla spesa ammessa a contributo e richiesta nella domanda di aiuto di cui al precedente comma 2, la domanda di pagamento deve essere presentata dall'agricoltore all'Organismo pagatore competente per territorio, su delega dell'Organismo Pagatore-AGEA in coerenza con l'articolo 8.

4. La domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui al precedente articolo 13, comma 3, lettera *c)*, deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che può delegare l'Organismo Pagatore competente alla ricezione della domanda, di cui al comma 3, per la copertura dei rischi non finanziabili con risorse comunitarie.

5. I contributi comunitari sulla spesa ammessa a contributo, sono erogati dall'Organismo Pagatore competente:

a) entro il 15 ottobre per la copertura assicurativa dell'uva da vino;

b) entro il 31 dicembre, per la copertura assicurativa degli altri prodotti e degli allevamenti.

6. Il contributo nazionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è erogato in conformità a quanto previsto dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale.

7. Il pagamento del contributo è subordinato al previo accertamento, nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, dei requisiti soggettivi dell'agricoltore per l'ammissibilità a contributo della polizza, i cui dati sono stati acquisiti nel Sistema di Gestione dei Rischi di cui all'articolo 11. In particolare, alla corrispondenza al Piano assicurativo agricolo annuale, con i rischi coperti, nonché la conformità dei prezzi unitari utilizzati per la determinazione dei valori assicurati, con i prezzi unitari massimi, da individuare con apposite codifiche, stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge n. 388/2000.

8. La presentazione della domanda di cui al comma 1, in caso di esaurimento dei fondi disponibili per la misura, vale ai fini del comma 2. In questo caso, l'Organismo Pagatore competente informa immediatamente l'Autorità di Gestione e provvede all'integrazione delle comunicazioni previste da quest'ultima nell'ambito del Programma Nazionale.

Art. 16.

Applicazione e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano a partire dalla campagna assicurativa 2015.

2. Nel primo anno di applicazione delle misure specifiche possono essere emanate disposizioni operative transitorie da parte dell'Organismo di coordinamento di AGEA.
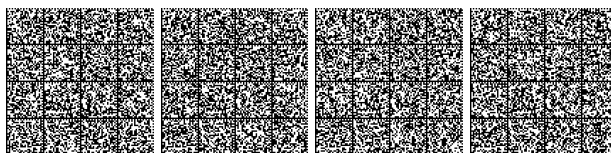
3. Nelle more dell'adozione di una specifica normativa, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capo comporta l'esclusione dai benefici di legge.

4. In caso di riscontro della mancata o non corretta esecuzione degli adempimenti necessari per l'accesso agli aiuti da parte dei beneficiari, si procederà alla revoca dei contributi eventualmente dovuti ed al recupero dei contributi erogati, anche attraverso la compensazione a carico degli incentivi per gli anni successivi.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.
Disposizioni finali

1. Al fine di semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, anche riguardo alla disciplina dell'ammissibilità dei titoli di conduzione delle unità produttive.

2. Per l'aggiornamento dei contenuti informativi dell'Anagrafe, viene costituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Tavolo di lavoro con la partecipazione delle Regioni, Province autonome, Organismi Pagatori e AGEA.

3. L'attuazione del presente decreto non comporta maggiori oneri complessivi a carico delle Amministrazioni.

Roma, 12 gennaio 2015

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 372

ALLEGATO A

INFORMAZIONI COSTITUENTI IL PATRIMONIO PRODUTTIVO AZIENDALE

a.1) Contenuto minimo del Piano di Coltivazione

1. Identificativo catastale di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento;

2. Uso del suolo specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo-refresh e allo schedario vitivinicolo per la vite da vino; fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali, per le campagne 2015 e 2016, è sufficiente l'indicazione della specie

3. Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta;

4. Data di inizio della destinazione;

5. Data di fine della destinazione;

6. Data di fine della conduzione;

7. Indicazione della coltura ritenuta principale nel periodo 1° aprile - 9 giugno, fissato dalla circolare ACIU.2014.702 ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14(5) del decreto ministeriale 18 novembre 2014;

8. Epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva);

9. Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti);

10. Per le coltivazioni permanenti:

a) fase di allevamento (produttivo, non produttivo);

b) numero di piante (se del caso), sesto d'impianto, inteso come «distanza tra le file» e «distanza sulla fila», espresso in cm;

c) forma di allevamento prevalente;

d) anno di impianto

11. Eventuale gestione dell'irrigazione (irrigazione di soccorso, irrigazione); il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico;

12. L'eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata;

13. Presenza di strutture aziendali a protezione delle colture

14. Il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico;

15. Presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie:

a) superfici utilizzate prevalentemente per attività agricole, in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;

b) superfici oggetto di imboschimento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture.

Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), dovrà essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.

Le informazioni contenute nel piano colturale aziendale dovranno essere, se del caso, individuate nel SIPA-GIS.

a.2) Contenuto minimo del Quaderno di Campagna-Registro dei Trattamenti

1. data del trattamento fitosanitario (agrofarmaco, inclusi i diserbanti);

2. il principio attivo del prodotto fitosanitario utilizzato;

3. quantità del prodotto fitosanitario utilizzato;

4. classificazione del prodotto (molto tossico, tossico, nocivo, irritante o non classificato);

5. quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri;

6. avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

7. ogni informazione colturale e agronomica necessaria a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta), coerentemente con le dichiarazioni di cui ai punti 8 e 9 del precedente allegato a.1.

a.3) Contenuto minimo del Quaderno di Campagna-Fertilizzazione

1. Eventuale modalità di fertilizzazione:

a. Zootecnica o da matrici organiche: (tipo di effluente / ammendante, con indicazione del tenore di azoto e di sostanza secca, tipo di intervento di fertilizzazione, quantità complessiva di effluente distribuito, superficie interessata dalla distribuzione, con indicazione della parcella, quantità unitaria di azoto apportato, epoca (data) e modalità di distribuzione);

b. Chimica: tipo di fertilizzante utilizzato (nome commerciale); titolo in azoto, fosforo e potassio; quantità di fertilizzante apportato, superficie interessata alla distribuzione con indicazione della parcella, modalità di distribuzione (alla lavorazione, localizzata alla semina, in copertura), data di distribuzione.
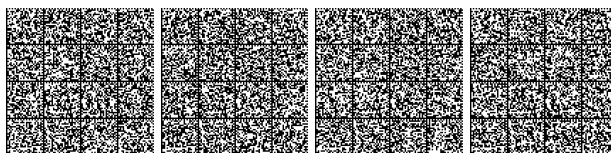
b) Contenuto minimo della composizione zootecnica
1. Codice allevamento;
2. Indirizzo;
3. Specie allevata;
4. Tipo di produzione;
5. Autorizzazione latte;
6. Tipo di allevamento (intensivo, estensivo, semiestensivo)
7. Data inizio attività;
8. Data fine attività;
9. Proprietario/detentore;
10. Data ultimo aggiornamento BDN;
11. N. capi per tipologia, classe di età e peso;
12. Eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica);
13. Alimentazione del bestiame.

c) Contenuto minimo della composizione strutturale
1. Gestione fascicolo
a) Classificazione dell'azienda
b) Organismo Pagatore competente
c) Data di Apertura
d) Data di Chiusura
e) Tipologia detentore e
f) Detentore
g) Estremi e copia della delega o mandato
h) Data ultima validazione
i) Anagrafica
j) Codice fiscale
k) Partita IVA
l) Codici attività (ATECORI)
m) Classificazione azienda
n) Denominazione
o) Data e luogo di nascita
p) Data decesso
q) Estremi e copia del documento di identità
r) Rappresentante legale
s) Indirizzo
t) Recapiti
u) Forma giuridica
v) Data ultimo aggiornamento Agenzia delle Entrate
w) Codice INPS
x) Dati INPS
y) Iscrizione Registro Imprese Pesca
z) Iscrizione Repertorio Economico Amministrativo
aa) Dati CCIAA
bb) Coordinate bancarie e
cc) Attestazione della banca
dd) Incarichi
ee) Incaricati
ff) Documentazione
gg) Delega alla firma
2. Unità tecnico economiche
a) Identificativo UTE
b) Indirizzo
3. Consistenza terreni
a) Estremi, registrazione e copia titolo di conduzione
b) Utilizzo non esclusivo del terreno
c) Particella o porzione condotta
d) Superficie catastale
e) Superficie grafica
f) Superficie condotta
g) Proprietario
h) Occupazione del suolo rilevata
4. Impianti irrigui
a) tipologia di approvvigionamento
b) Superficie aziendale coperta da impianto irriguo
5. Impianti di frutteti
a) Specie arborea-arbustiva
b) Tipologia costruttiva e materiali
c) Sesto di impianto
d) Anno di impianto
6. Ambiti territoriali PSR per la programmazione 2014-2020
a) Zonizzazione PSR secondo specifiche regionali (aree A-B- C-D)
b) Zone svantaggiate e Zone Montane
c) Tematismi Regionali (es. Malghe zone Gal, Aree Parchi, etc…..)
7. Mezzi di produzione
a) Tipologia mezzo
b) Modello
c) Motore
d) Targa
e) Rimorchio
f) Carburante
g) Immatricolazione
h) Informazioni sul possesso e
i) Documento di possesso
j) Data iscrizione
k) Data chiusura
8. Controsterzismo
a) Contoterzismo attivo
b) Contoterzismo passivo
9. Manodopera
a) Tipologia manodopera
b) Manodopera
c) Numero unità
d) Numero giornate/ore
e) Forma di conduzione
10. Fabbricati
a) Ubicazione del fabbricato
b) Tipologia
c) Destinazione
d) Superficie di occupazione del suolo
e) Superficie coperta
f) Superficie scoperta
g) Volume
h) N. posti
i) Utilizzatori
11. Serre e protezioni
a) Tipologia costruttiva
b) Superficie occupata
c) Anno di costruzione
d) Titolo di conformità urbanistica
e) Presenza impianto di irrigazione e tipologia
f) Presenza impianto di riscaldamento e tipologia
g) Materiale di copertura: tipologia ed età

d) Contenuto minimo della composizione dei beni immateriali
1. Titoli
2. Insegne
3. Marchi
4. Certificazioni aziendali e di prodotto

e) Contenuto minimo del riepilogo dei legami associativi
1. Organismo collettivo di adesione
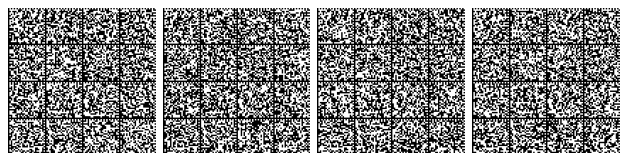
2. Tipologia di Organismo collettivo:

a) Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2014;

b) Consorzio di Difesa ai sensi del decreto legislativo n. 102/04;

c) Organismo di controllo per le produzioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

d) Cantine sociali

e) Consorzi di tutela

f) Altri

3. Attività dell'Organismo collettivo di adesione

f) Informazioni minime relative all'Iscrizione ad altri registri, e adesione a i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

1. Iscrizione dell'azienda a registri o albi, compresa l'adesione a sistemi di controllo, quali:

a) sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

b) sistema dei controlli per la produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, *b)* del Regolamento (CE) n. 889/08 della Commissione e del D.M 1° febbraio 2012 n. 2049 e successive modificazioni e integrazioni;

c) sistemi di qualità riconosciuti dal Mipaaf o dalla Regione di produzione;

d) libro genealogico o registro anagrafico zootecnico;

e) ogni altro sistema di controllo funzionale all'ottenimento di certificazioni

2. Attività del sistema di controllo e, se del caso:

a) documento giustificativo/certificato di conformità;

b) data ispezione e nome ispettore,

c) Prelievo effettuato

d) esito controllo

Le informazioni e i dati relativi al presente Allegato A sono anche finalizzati agli obblighi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2013 relativo all'integrazioni al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio.

ALLEGATO B

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RISCHI

a) Contenuto minimo del Sistema di Gestione del Rischio

Il sistema integrato di gestione dei rischi comprende:

a) una banca dati informatizzata;

b) gli strumenti utilizzabili:

1) assicurazioni agricole agevolate

2) fondi di mutualizzazione

3) fondi per la stabilizzazione del reddito

c) i dati relativi ai prezzi e alle caratteristiche su cui si basa la diversa valorizzazione ai fini assicurativi, pubblicata annualmente nel «Decreto Prezzi»:

1) prodotti assicurabili

2) Prezzo unitario massimo assicurabile

3) rischio assicurabile

4) garanzia assicurabile

d) le tipologie di aiuto richiedibili;

e) la resa di cui all'art. 14, comma 6;

f) la produzione media annua;

g) la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico;

h) i costi dei fattori di produzione;

i) un sistema di identificazione e di registrazione dei piani assicurativi individuali, predisposti a partire dal piano dei rischi individuale;

j) un sistema di identificazione e di registrazione delle polizze assicurative oggetto del sostegno, sottoscritte sulla base dei piani assicurativi individuali;

k) un sistema di identificazione e di registrazione dei piani di mutualizzazione individuali, predisposti a partire dal piano dei rischi individuale;

l) un sistema di identificazione e di registrazione dei piani di stabilizzazione del reddito aziendale predisposti a partire dal piano dei rischi individuali;

m) domande di aiuto e domande di pagamento;

n) quietanze di pagamento del premio assicurativo;

o) danni periziati e risarcimenti versati dalle assicurazioni o dai fondi di mutualizzazione;

p) un sistema integrato di controllo, che elimini il rischio di sovracompensazione e/o doppio finanziamento;

q) un sistema di monitoraggio dei plafonds finanziari disponibili;

r) un sistema di dati statistici per il monitoraggio del programma e della sua attuazione;

s) dati meteorologici.

b) Piano Assicurativo Individuale

1. Il Piano assicurativo individuale è un documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da Ismea nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da Ismea.

2. Tale piano assicurativo, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza, per le polizze collettive.

3. Il Piano Assicurativo Individuale deve riportare i seguenti elementi minimi:

a) Anagrafica:

i. Cuaa e denominazione

ii. Sede legale

iii. Codice a barre di identificazione univoca del piano

iv. Eventuale Organismo collettivo di adesione

b) Colture:

i. Codice comune

ii. Intervento

iii. Prodotto coltivato

iv. Superficie impiegata nella coltura

v. Riferimenti catastali dei terreni assicurati

vi. Prodotto assicurabile riportato nel decreto prezzi

vii. Prezzo unitario assicurato (al massimo pari al prezzo unitario massimo del prodotto stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000)

viii. Resa media individuale

ix. Produzione media annua

x. Soglia

xi. Valore assicurato

xii. Avversità assicurabile

xiii. Fitopatia assicurabile

xiv. Infestazione parassitaria assicurabile

c) Strutture:

i. Codice comune

ii. intervento

iii. Struttura aziendale assicurabile

iv. Superficie occupata dalla struttura

v. Superficie assicurata della struttura

vi. Riferimenti catastali delle strutture assicurate

vii. Costo unitario assicurato (al massimo pari al costo unitario massimo di ripristino delle strutture aziendali riportato nel «decreto prezzi»)

viii. Soglia

ix. Valore assicurato

x. Avversità assicurabile

d) Zootecnia:

i. Codice allevamento

ii. Intervento

iii. Tipologia di allevamento assicurabile

iv. Quantità aziendale (N. capi o mq)

v. Quantità assicurata (N. capi o mq)

vi. Prezzo assicurato per i mancati redditi (al massimo pari al prezzo massimo per il calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti colpiti dalle epizoozie riportato nel «decreto prezzi»)

vii. Prezzo assicurato smaltimento capi (al massi pari al Prezzo massimo smaltimento capi stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 127, comma, 3 della legge n. 388/2000)

viii. Soglia

ix. Valore assicurato

x. Epizoozie assicurabili

xi. Infestazione parassitaria assicurabile

xii. Garanzie assicurabili

4. Il Piano Assicurativo Individuale deve essere rettificato e sostituito con altro Piano Assicurativo, nel caso in cui si verifichino variazioni degli elementi sopra riportati.

c) Contratto assicurativo

La fornitura di dati per le polizze agevolate, individuali o collettive, deve includere:

a) Intestazione della compagnia;

b) Campagna assicurativa di riferimento;

c) Tipologia di polizza;

d) Eventi avversi assicurati;

e) Valore assicurato;

f) Quantità assicurata;

g) Riferimento al piano assicurativo individuale allegato;

h) N. della polizza o del certificato;

i) Tariffa applicata;

j) Importo del premio;

k) Franchigia;

l) Data di entrata in copertura;

m) Data di fine copertura.

d) Polizze integrative non agevolate

La fornitura dei dati delle polizze integrative deve includere:

a) Intestazione della compagnia;

b) Campagna assicurativa di riferimento;

c) Numero della polizza o del certificato agevolato integrato;

d) Numero della polizza o del certificato integrativo non agevolato;

e) Tipologia di polizza;

f) Quantità assicurata;

g) Eventi avversi assicurati;

h) Prodotto coltivato;

i) Superficie impiegata nella coltura;

j) Valore assicurato;

k) Produzione media annua;

l) Resa media individuale;

m) Tariffa applicata;

n) Premio assicurativo;

o) Franchigia;

p) Data di entrata in copertura;

q) Data di fine copertura.

e) Informatizzazione dei risarcimenti

1. La fornitura dei dati sui risarcimenti attinenti sia polizze agevolate che polizze integrative non agevolate attraverso il portale SIAN deve essere effettuata entro il:

a) 31 gennaio dell'anno successivo, per le polizze che esauriscono la copertura del rischio entro l'anno precedente;

b) 31 maggio per le polizze che coprono i rischi a cavallo di due anni.

2. Le imprese assicurative trasmettono al Sistema Di Gestione Del Rischio i dati georeferenziati sui risarcimenti secondo opportune specifiche tecniche Sian.

3. Resta fermo che le informazioni minime da comunicare per ogni tipologia di polizza sono:

a) Quantità danneggiata;

b) Superficie danneggiata;

c) Quantità risarcita;

d) Superficie risarcita;

e) Valore risarcito

4. L'ISMEA, sulla base dei dati acquisiti nel Sistema Di Gestione Del Rischio, prima di effettuare il calcolo dei parametri contributivi per l'anno successivo, provvede ai controlli di coerenza dei dati pervenuti, segnalando le eventuali anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi.

f) Piano di mutualizzazione individuale

1. Il Piano di mutualizzazione individuale è un documento univocamente individuato, generato nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali all'agricoltore che effettua le proprie scelte di copertura dei rischi aziendali.
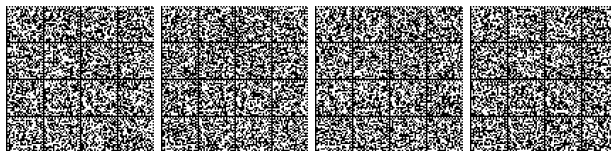
2. Il Piano di mutualizzazione Individuale deve riportare i seguenti elementi minimi:

a) Anagrafica:

i. Cuaa e denominazione

ii. Sede legale

iii. Codice a barre di identificazione univoca del piano

b) Colture:

i. Codice comune

ii. Prodotto coltivato

iii. Superficie impiegata nella coltura

iv. Riferimenti catastali dei terreni interessati dalla copertura mutualistica

v. Prodotto riportato nel decreto prezzi

vi. Prezzo unitario (al massimo pari al prezzo unitario massimo del prodotto riportato nel "decreto prezzi")

vii. Resa media individuale

viii. Produzione coperta

ix. Valore coperto

x. Avversità coperta

xi. Fitopatia coperta

xii. Infestazione parassitaria coperta

c) Zootecnia:

i. Codice allevamento

ii. Tipologia di allevamento coperto

iii. Quantità aziendale (N. capi o mq)

iv. Quantità assicurata (N. capi o mq)

v. Valore coperto

vi. Epizoozie coperte

3. L'agricoltore deve indicare la resa aziendale ottenuta per ciascun prodotto coperto dal fondo nei cinque anni precedenti. La resa ottenuta nell'anno precedente dovrà essere dichiarata e supportata con idonea documentazione. Per le colture di nuova introduzione o quelle i cui prodotti vengono reimpiegati in azienda, le rese di riferimento sono definite da Ismea sulla base delle rese medie per coltura e territorio stabilite dalla Regione o Provincia autonoma di competenza.

4. Il Piano di mutualizzazione individuale deve essere rettificato e sostituito con altro piano di mutualizzazione individuale, nel caso in cui si verifichino variazioni degli elementi sopra riportati.

g) Piano di stabilizzazione del reddito aziendale e comunicazione di aggiornamento

Piano di stabilizzazione del reddito aziendale

1. Il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale è un documento univocamente individuato, generato nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali all'agricoltore che effettua le proprie scelte di copertura dei rischi aziendali.

2. Il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale deve riportare i seguenti elementi minimi:

a. Anagrafica:

i. Cuaa e denominazione

ii. Sede legale

iii. Codice a barre di identificazione univoca del Piano

iv. Fondo di stabilizzazione del reddito di adesione (se già aderente ad un fondo)

b. Colture:

i. Prodotto coltivato

ii. Superficie impiegata nella coltura

c. Zootecnia

i. Codice allevamento

ii. Tipologia di allevamento coperto

iii. Quantità aziendale (N. capi o mq)

d. Dati economici

i. Reddito aziendale dell'ultimo triennio.

I dati comunicati si riferiscono ai tre esercizi finanziari per i quali sono disponibili adeguati documenti giustificativi.

Per l'annualità successiva, nel caso l'agricoltore disponga di un Piano di stabilizzazione del reddito aziendale valido e aggiornato, i dati economici sono automaticamente imputati dal sistema.

h) Comunicazione di aggiornamento del piano di stabilizzazione del reddito aziendale

1. La Comunicazione, costituisce un documento univocamente individuato nel SIAN, e rappresenta elemento essenziale per la validità dell'adesione annuale ad un fondo di mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito e per il percepimento di eventuali compensazioni finanziarie ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 39 del Reg. (UE) n. 1305/2014.

2. Tramite la comunicazione, l'agricoltore, entro i termini fissati dal bando di misura o da altre disposizioni attuative, provvede ad integrare i dati economici del proprio Piano di stabilizzazione del reddito aziendale, inserendo le informazioni riferite all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14 NOVEMBRE 2012, N. 252
SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014-2020
D.M. 12 GENNAIO 2015, N. 162

Oneri eliminati

1. Denominazione dell'onere: Presentazione della domanda

Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 8 comma 1 lett. *d)*, *e)*, f)

Comunicazione o dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

A partire dal 2016 l'agricoltore presenterà un'unica domanda per le misure di sostegno dell'Unione europea a superficie, primo pilastro, secondo pilastro e nazionale (assicurazioni, agevolazioni fiscali e altri regimi e procedimenti compatibili). Tale domanda unificata, al fine di ridurre gli errori di compilazione, sarà fornita, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale, dagli Organismi Pagatori pre-compilata. L'agricoltore dovrà, comunque, confermare, integrare e correggere eventuali errori.

2. Denominazione dell'onere: Messa a disposizione dei dati necessari per la gestione dei rischi aziendali

Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 11, comma 3 lett. b)

Comunicazione o dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Ai fini della sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate verranno messi a disposizione dell'agricoltore i dati caricati nel sistema gestione dei rischi e nella banca dati dell'anagrafe delle aziende agricole, senza bisogno di dichiarazioni o duplicazioni di adempimenti; anche ai fini della resa aziendale il sistema, sulla base dei dati inseriti dall'agricoltore calcolerà e rilascerà allo stesso la resa assicurabile. Il fatto di partire da dati certi e verificati consente di ridurre notevolmente i tempi tra la presentazione della domanda ed il pagamento dell'aiuto.

Oneri introdotti

1. Denominazione dell'onere: Piano colturale aziendale

Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 9

Comunicazione o dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

L'impresa agricola, in fase di redazione del piano colturale aziendale, deve dichiarare una serie di informazioni il cui livello di dettaglio cambia in relazione alla tipologia di aiuto che intende richiedere. Tali informazioni, unitamente alle altre presenti nel fascicolo aziendale del produttore, sono indispensabili ai fini della presentazione delle domanda di aiuto per i singoli regimi e consentono all'Amministrazione di elaborare una domanda precompilata che agevola gli adempimenti posti a carico dell'impresa agricola.

2. Denominazione dell'onere: Piano assicurativo individuale (PAI)

Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 14, comma 2 e allegato B, lettera *b)*.

Comunicazione o dichiarazione

Domanda

Documentazione da conservare

Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

L'impresa agricola che intende accedere al sostegno concesso a norma degli artt. 37, 38 e 39 del Reg. (UE) n. 1305/2013 o dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1308/2013 deve redigere il piano assicurativo individuale nel quale sono riportate una serie di informazioni necessarie ai fini della successiva stipula della polizza assicurativa. La maggior parte di tali informazioni sono acquisite automaticamente dal sistema informatico perché contenute nel fascicolo aziendale del produttore e nella banca dati costituente il sistema integrato di gestione dei rischi. In tal modo sono ridotti al minimo, se non definitivamente eliminati, i potenziali errori di digitazione dei dati in fase di informatizzazione delle polizze assicurative, con conseguente certezza per l'impresa agricola di percepire il contributo richiesto in tempi più rapidi.

15A01774

DECRETO 19 febbraio 2015.

Cancellazione di varietà dal registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1622 del 13 febbraio 2014, recante «Individuazione degli Uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopramenzionata;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di esse indicato, sono cancellate dai registri medesimi:

Girasole

Codice Sian	*Varietà*	*DM iscrizione*	*Responsabile della conservazione in purezza*
9814	Fortune	27/03/2006	Limagrain Italia
9820	LG5446	27/03/2006	Limagrain Italia
9819	LG5515HO	27/03/2006	Limagrain Italia
9815	LG5590	27/03/2006	Limagrain Italia
9821	LG5650	27/03/2006	Limagrain Italia
10539	LG5448	22/03/2007	Limagrain Italia
10538	LG5464	22/03/2007	Limagrain Italia
10534	LG5540	22/03/2007	Limagrain Italia
10532	LG5560	22/03/2007	Limagrain Italia
10537	LG5572	22/03/2007	Limagrain Italia
10527	LG5642	22/03/2007	Limagrain Italia
10528	LG5650HO	22/03/2007	Limagrain Italia
10531	Palmira	22/03/2007	Limagrain Italia
11046	LG5433	07/04/2008	Limagrain Italia
11049	LG5449	07/04/2008	Limagrain Italia
11045	LG5455	07/04/2008	Limagrain Italia
11042	LG5530	07/04/2008	Limagrain Italia
11041	LG5619HO	07/04/2008	Limagrain Italia
11043	LG5667HO	07/04/2008	Limagrain Italia
11624	Cacique	06/05/2009	Limagrain Italia
11687	LG5456	06/05/2009	Limagrain Italia
11695	LG5470HO	06/05/2009	Limagrain Italia
11692	LG5521HO	06/05/2009	Limagrain Italia
11696	LG5659	06/05/2009	Limagrain Italia
11691	LG5666	06/05/2009	Limagrain Italia
11693	LG5694	06/05/2009	Limagrain Italia
12061	LG5506HO	18/03/2010	Limagrain Italia
12068	LG5533	18/03/2010	Limagrain Italia
12073	LG5681HO CL	18/03/2010	Limagrain Italia
12094	LG5689HO	18/03/2010	Limagrain Italia
12067	Ribasun	18/03/2010	Limagrain Italia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A01780

DECRETO 24 febbraio 2015.

Iscrizione di una varietà di specie foraggera al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la domanda presentata ai fini della iscrizione della varietà vegetale indicata nel dispositivo nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2025, la sotto elencata varietà di specie agrarie, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Graminacee da tappeto erboso

Specie	Codice SIAN	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
Trifoglio incarnato	14335	Redpower	Diploide	F.lli Cozzi S.N.C. - IT

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A01779
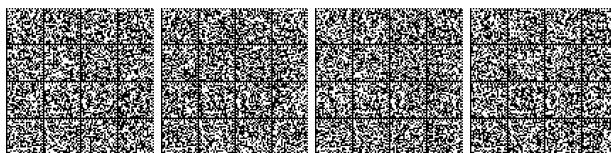
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Franz società cooperativa», in Villafranca di Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 13 giugno 2012 e del successivo mancato accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 31 gennaio 2013, contenente la proposta di gestione commissariale per la cooperativa "Coop. Franz Società Cooperativa";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 19 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Coop. Franz Società Cooperativa", con sede in Villafranca di Verona (VR) (codice fiscale 03524330234) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuliano Pollon, nato a Fossalta di Piave (VE) il 14 maggio 1950, e domiciliato in Roncade (TV), piazza 1° Maggio, n. 7/2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A01652

DECRETO 20 gennaio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Mangia & Bevi società cooperativa», in Jesi.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2014, n. 451/2014, con il quale la società cooperativa "Mangia & Bevi Società Cooperativa", con sede in Jesi (AN), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Urbani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 19 novembre 2014, pervenuta in data 26 novembre 2014, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;
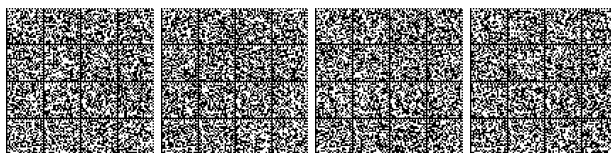
Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Antonio de Cicco, nato a Roma il 7 giugno 1959 e domiciliato in Roma, via Gian Domenico Romagnosi n. 1/b, in sostituzione del dott. Andrea Urbani, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01653

DECRETO 26 gennaio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ambiente 2000 società cooperativa in liquidazione», in Olbia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione del liquidatore dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ambiente 2000 società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla suddetta relazione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 18 settembre 2013 evidenzia uno stato di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 0, si riscontra una massa debitoria di € 34.872,98,00 ed un patrimonio netto negativo di € -37.795,87;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni e che pertanto nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ambiente 2000 Società cooperativa in liquidazione», con sede in Olbia (SS) (codice fiscale 02028610901) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Cecilia Cocco, nata a Quartu Sant'Elena (CA) il 27 luglio 1965, ivi domiciliata in via Alghero, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01755

DECRETO 3 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «P.A.P. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
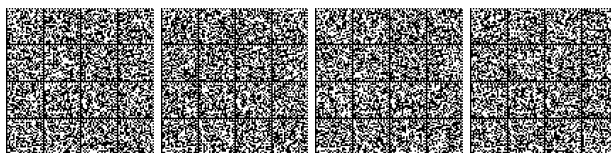
Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «P.A.P. Società Cooperativa A R.L. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 708.140,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.023.348,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 476.545,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Visto che nel termine assegnato alle parti per l'intervento nel procedimento, il legale rappresentante della suddetta società ha proposto osservazioni insufficienti a dimostrare il superamento dello stato d'insolvenza;

Considerato che il legale rappresentante ha successivamente richiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e ne ha formalizzato il consenso;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «P.A.P. Società Cooperativa A R.L. in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 10192460011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Patrizia Polliotto, nata a Pinerolo (TO) il 21 marzo 1962, domiciliata a Torino, in via Roma, n. 366.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01756

DECRETO 3 febbraio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ancora - società cooperativa sociale ONLUS», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 4 dicembre 2014, n. 201/14, del Tribunale di Genova con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Ancora - Società Cooperativa Sociale Onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Ancora - Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Genova (codice fiscale 01727430991) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dotto Stefano Costantini, nato a Genova il 27 settembre 1976, ivi domiciliato in viale Brigata Bisagno, 4/1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A01781

DECRETO 11 febbraio 2015.

Approvazione del Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.).

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e la disciplina nazionale di recepimento;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, recante attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico;

Visto l'art. 52-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visto il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in particolare l' art. 46, procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, legge n. 11 novembre 2014, n. 164;

Visto il Regolamento (Ue) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee, che tra l'altro stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre;

Visto in particolare l'art. 9, paragrafo 1 del citato regolamento (UE) n. 347/2013, che prevede che ciascuno Stato membro o autorità competente pubblichi un manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune;

Viste il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto di dover approvare il MANUALE delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il documento "MANUALE delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)". Il testo del manuale, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2015

Il Ministro: GUIDI
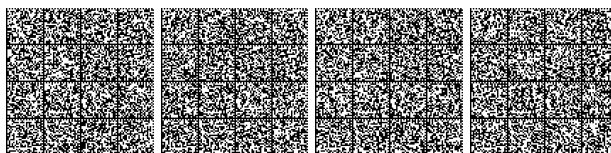
ALLEGATO

MANUALE DELLE PROCEDURE PER IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI APPLICABILI AI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

(Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)

1. INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) No 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (da qui in poi "Regolamento TEN-E") stabilisce un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche a livello europeo entro il 2020 e oltre.

Esso individua nove corridoi prioritari strategici e tre aree prioritarie di inetrvento per le infrastrutture energetiche, con una dimensione trans-European/cross-border. Il Regolamento stabilisce una procedura per individuare su base biennale una lista di "projects of common interest" (da qui in poi, "PCI"), che contribuiranno alla realizzazione di ciascuno dei corridoi e aree prioritarie.

La prima lista di PCI è stata adottata con Regolamento delegato della Commissione Europea (1) e comprende 25 progetti italiani, di cui 18 nel settore delle reti elettriche, 6 nel settore gas ed un progetto per l'area "smart grids".

Il Regolamento TEN-E prevede una serie di misure per quanto concerne l'espletamento delle procedure di rilascio delle necessarie autorizzazioni all'esecuzione dell'opera, quali: l'introduzione di un limite di tempo generale per le procedure di autorizzazione, un'unica autorità competente nazionale per il coordinamento delle procedure di autorizzazione, un approccio trasparente e aperto alla consultazione del pubblico e delle parti interessate [Articolo 9.1], e l'opportunità, per gli Stati membri di valutare la necessità di snellire le procedure per l'adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA), e di adottare importanti misure di semplificazione normativa ove necessario [Articolo 7.4 e 7.7] (2) .

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Il presente manuale, nel richiamare le regole generali sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per i PCI, si propone l'obiettivo di costituire un'utile guida per i proponenti e tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei PCI.

Il presente manuale, così come previsto dall'art. 9 paragrafo 1 del nuovo regolamento TEN-E, non è giuridicamente vincolante, ma si pone come supporto ai promotori di progetto, compresi gli operatori di energia del sistema di trasmissione (TSOs) e gli investitori, nella preparazione dei progetti, e alle diverse parti interessate, comprese le ONG e le associazioni di settore, che potrebbero essere coinvolti e partecipare attivamente alla pianificazione e progettazione nella fase preliminare, attraverso opportune procedure di consultazione, individuate e descritte nella seconda parte del presente manuale.

Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del diritto dell'Unione applicabile e, in particolare, della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ove applicabile, e delle Convenzioni di Aarhus sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ed Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'Allegato VI, punto 3, del Regolamento TEN-E. Qualora necessario, l'autorità nazionale competente, anche attraverso confronti e consultazioni con le parti interessate provvederà ad aggiornare il presente manuale sia in funzione di sopravvenute esigenze applicative sia in funzione degli aggiornamenti normativi, che potrebbero intanto delinearsi nel quadro giuridico italiano e comunitario.

Data l'urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, così come indicato nel Regolamento TEN-E, è importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando nel contempo le competenze nazionali e le procedure previste per la costruzione di nuove infrastrutture e tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà. Il contesto giuridico interno risulta ad oggi improntato alla semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, dove è previsto un chiaro limite temporale per l'adozione finale, la quale viene assunta sulla posizioni prevalentemente espresse da parte delle autorità interessate in merito all'esecuzione del progetto, garantendo contestualmente standard elevati per la protezione dell'ambiente.

Le norme generali sul procedimento di cui al presente manuale sono quelle previste dalla normativa statale e regionale in materia di rilascio di autorizzazioni, ed in particolare di quelle riferite alle infrastrutture gas (trasporto, rigassificazione e stoccaggio) ed elettricità (si veda in allegato III l'elenco della normativa vigente alla data di adozione del presente manuale).

Coerentemente con l'articolo 19 del Regolamento TEN-E la procedura che precede la domanda di autorizzazione, di cui alla parte II, non è obbligatoria per quei PIC per i quali il promotore abbia presentato istanza documentata (ossia il fascicolo di domanda) prima del 16 novembre 2013.

PARTE I - CONTESTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1. PRINCIPI E COMPETENZE

È bene ricordare che il Regolamento TEN-E individua specifiche attività in capo all'autorità nazionale competente, alle amministrazioni interessate e ai soggetti promotori. Di seguito sono elencati alcuni degli obblighi procedurali, da considerarsi in linea con i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e con le competenze amministrative assegnate dal diritto interno.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche: autorità nazionale competente), in qualità di amministrazione responsabile del procedimento è tenuto a:

predisporre di volta in volta, uno schema dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni, in consultazione con il promotore del progetto e con le altre autorità. [Articolo 10.4 (b)]; (Allegato I)

monitorare il rispetto dei limiti di tempo. [Articolo 8.3 (c)];

ridefinire i singoli limiti di tempo, quando i termini inizialmente fissati non vengono soddisfatti. [Articolo 8.3];

modificare o approvare il progetto di partecipazione del pubblico presentato dal promotore del progetto. [Articolo 9.3];

presentare una relazione annuale al rispettivo gruppo sullo stato di avanzamento o ritardi nell'attuazione del PCI per quanto riguarda i processi di rilascio delle autorizzazioni. [Articolo 5.6];

preparare programmi congiunti con le altre Amministrazioni e predisporre un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle singole autorizzazioni. [Articolo 10.4 (b)]. (Allegato II: cronoprogramma procedimento da approvare in sede di Conferenza di Servizi preliminare)

(1) http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf

(2) Guidance document «Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common Interest' (PCIs)» - Commissione Europea 24 luglio 2013

Da parte loro, gli enti e le autorità, a vario titolo interessati, sono tenuti a collaborare con l'autorità nazionale competente, in tutte le fasi del procedimento, in particolare:

in sede di riconoscimento della notifica del progetto, al fine di stabilire la data di decorrenza dell'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. [Articolo 10.1 (a)];

nella fissazione dei termini per il rilascio delle singole determinazioni. [Articolo 10.4 (b)];

mantenere una costante informativa nel caso in cui i termini stabiliti per la singola decisione di competenza non vengano rispettati e fornirne le dovute motivazioni. [Articolo 8.3 (c)].

Infine, i soggetti promotori dei PCI sono tenuti a:

elaborare un piano di attuazione per il progetto includendo un calendario dove sono riportati studi di fattibilità e progettazione, approvazione da parte dell'autorità nazionale di regolazione o di qualsiasi altra autorità interessata, realizzazione e messa in esercizio. [Articolo 5.1];

fornire una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto, in fase di avvio della procedura di pre-domanda. [Articolo 10.1 (a)];

redigere e presentare un progetto di partecipazione del pubblico all'autorità nazionale competente. [Articolo 9.3];

rispettare i principi che sottendono alla partecipazione del pubblico al processo e mettere in campo tutte le azioni necessarie. [Allegato VI (3)];

assicurare la completezza e l'adeguata qualità tecnica della documentazione allegata alla domanda, avendo cura che tutte le informazioni necessarie siano rese tempestivamente disponibili alle autorità competenti per garantire il rispetto dei termini fissati. [Articolo 10.5];

predisporre e aggiornare, con regolarità, un sito web dedicato al progetto ovvero un'area dedicata sul sito internet del promotore. [Articolo 9.7];

cooperare pienamente con l'autorità nazionale competente per il rispetto del programma dettagliato per il processo di rilascio delle autorizzazioni. [Articolo 10.5];

presentare una relazione annuale per il progetto all'autorità nazionale competente. [Articolo 5.4].

2. AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA

Le norme nazionali vigenti in materia di energia individuano il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) quale autorità nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche, e pertanto responsabile unico del procedimento amministrativo, da svolgersi nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina nazionale in materia di procedimenti amministrativi (L. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del nuovo Regolamento TEN-E, il MISE in qualità di autorità nazionale competente, è responsabile dell'agevolazione e del coordinamento del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i PIC.

Con riferimento alle "infrastrutture" energetiche il procedimento amministrativo di autorizzazione presenta le caratteristiche del "sistema coordinato", di cui alla lettera *b)*, paragrafo 3 dell'art.8 del Regolamento TEN-E.

Nell'ambito di tale sistema, la decisione globale comprende le diverse decisioni, ovvero pareri, nulla osta, permessi, legalmente vincolanti emesse dalle diverse autorità coinvolte nel procedimento autorizzativo, coordinate dall' autorità nazionale competente che rilascia l'autorizzazione.

L'evoluzione normativa del settore energetico susseguitasi negli anni, anche in ragione del recepimento della normativa comunitaria e della necessità di velocizzare i tempi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture del sistema Paese, ha portato all'introduzione della c.d. autorizzazione unica, volta a coordinare i diversi *iter* procedurali incardinati presso le singole amministrazioni, nei diversi settori di competenza, che vengono pertanto coinvolte in un'unica procedura gestita dall'amministrazione nazionale competente (MISE). Tale procedura comprende e sostituisce, tutte le autorizzazioni e i consensi necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ricorrendo allo strumento della "conferenza di servizi". Tale procedura comprende e sostituisce tutte le autorizzazioni e i consensi, ivi compresi quelli di carattere ambientale VIA/VINCA, necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche, ricorrendo allo strumento della "conferenza di servizi", disciplinata dagli artt. 14 e ss della L.241/1990.

La conferenza di servizi viene indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, e risponde, da un lato, all'esigenza di evitare la dispersione delle funzioni amministrative, dall'altro, all'esigenza di individuare un modulo procedimentale efficiente, destinato ad operare in un unico contesto, in cui la decisione finale costituisce in concreto la risultante di un processo di formazione dove si esprimono, in posizione tendenzialmente paritaria, più soggetti, ciascuno dei quali è titolare di un interesse pubblico coinvolto nel procedimento che l'amministrazione responsabile è tenuta a valutare al fine del corretto bilanciamento tra gli interessi stessi.

A fronte di questa duplice funzione, la conferenza di servizi oltre che strumento di semplificazione dell'azione amministrativa, si configura soprattutto come la "sede ideale" per la valutazione contestuale di molteplici interessi.

L'autorizzazione unica per quanto riguarda le infrastrutture energetiche è rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, come previsto dalla Costituzione italiana per le materie in cui vi è competenza concorrente di Stato e Regioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, e comprende, ove previsto, la dichiarazione di pubblica utilità, la valutazione di impatto ambientale ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la variazione degli strumenti urbanistici

Il Ministero dello Sviluppo Economico è la sola autorità responsabile del procedimento che conduce all'emissione della decisione finale con riguardo all'autorizzazione alla realizzazione di una infrastruttura energetica riconosciuta come PIC e, in quanto tale, rappresenta il punto unico di contatto per il proponente del progetto. In questo ruolo, il Ministero dello Sviluppo Economico è l'autorità che coordina e predispone la presentazione di tutta la documentazione e le informazioni pertinenti al progetto che si rendono necessarie ai fini del corretto svolgimento delle diverse fasi del procedimento, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale, come previste dall'art. 10 del Regolamento TEN-E.

Un diagramma di flusso per la procedura di autorizzazione è di seguito riportato:
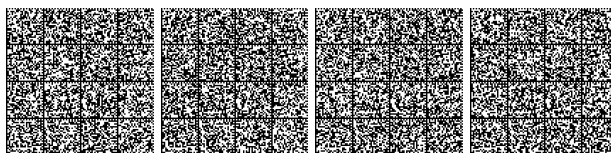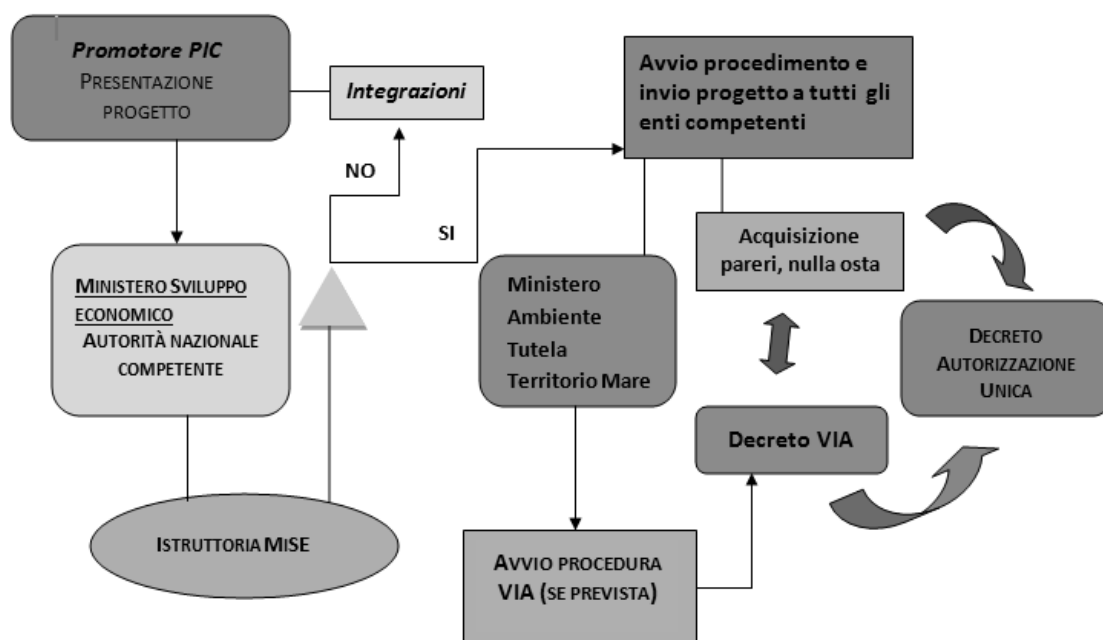
3. MODALITÀ, TEMPI DI SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO

La normativa nazionale di riferimento (Legge 241/1990 e s.m.i.) in materia di procedimento amministrativo ben si presta alle previsioni di cui all'articolo 8 del Regolamento TEN-E in ordine all'organizzazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni e al ruolo dell'autorità nazionale competente al fine dell'adozione di provvedimenti per gestire i casi di dissenso da parte delle amministrazioni interessate e facilitare così l'emissione della decisione globale entro termini ben definiti.

La citata Legge, prevede (art. 14 e ss.) l'utilizzo della Conferenza dei Servizi per effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, indetta dall'autorità nazionale competente per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

Con riferimento ai tempi si ricorda che il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al paragrafo precedente non può comunque essere superiore a centottanta giorni e il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'infrastruttura in conformità al progetto approvato.

Nei casi in cui sia richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di centottanta giorni resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente (MATTM) si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

L'ordinamento giuridico interno inoltre, garantisce anche strumenti in capo all'autorità nazionale competente per la gestione e il superamento del dissenso. Infatti, ai sensi dell'art. 14.quater della legge 241 del 1990, il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni interessate, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nel corso del procedimento e deve essere congruamente motivato, non di meno può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Inoltre, qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, è rimessa dall'autorità nazionale competente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione.

Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.

Infine l'ordinamento interno prevede adeguati strumenti in capo all'autorità nazionale competente per il superamento dell'inerzia delle amministrazioni che partecipano al procedimento e che determinano il ritardo della decisione finale, infatti ai sensi della legge 239/2004, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni e le materie di propria competenza, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta, il Ministero dello Sviluppo Economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI PER TIPOLOGIA DI OPERA

Di seguito sono descritti i principali riferimenti normativi per le tipologie di opere, che riguardano i corridoi di interesse dell'Italia, riportati in allegato III.
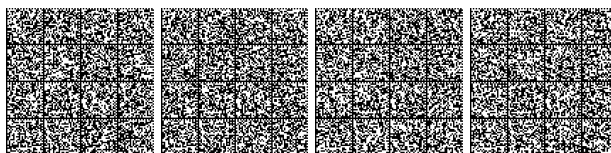
ELETTRODOTTI

Per quanto riguarda la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti appartenenti alla rete nazionale di trasmissione elettrica, il conferimento al Ministero dello Sviluppo Economico della competenza al rilascio delle relative autorizzazioni, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Regione interessata, è stabilito dall'articolo 1-*sexies* del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i..

GASDOTTI

La normativa di riferimento per quanto concerne i gasdotti appartenenti alla rete nazionale di gasdotti è costituita dall'art. 52-*quinquies*, comma 2, del DPR 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. del 27 dicembre 2004 n. 330, in combinato disposto con l'art. 9 del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164.

TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE

Per quanto concerne i terminali di rigassificazione si rinvia all'art. 46 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, in combinato disposto con l'art. 9 del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164.

STOCCAGGI GAS NATURALE

Con riferimento, invece all'esercizio dell'attività di stoccaggio di gas naturale, il conferimento al Ministero dello Sviluppo Economico della competenza al rilascio delle relative concessioni, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con la Regione interessata, è stabilita dall'art. 11 del D. Lgs. 23 maggio 2000, n.164.

Infine, è opportuno precisare che per le infrastrutture energetiche da realizzare sul territorio di Regioni o Provincie Autonome, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, fermo restando l'uso del modello procedimentale unico sopra descritto, potrebbe in alcuni casi coincidere con la Regione o Provincia stessa, ove fosse così previsto dallo Statuto regionale.

Nell'ordinamento giuridico italiano, una regione o una provincia a statuto speciale è un territorio che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. In Italia sono regioni autonome la Sicilia, la Sardegna, la Valle d'Aosta e il Friuli-Venezia Giulia a cui si aggiungono le due province autonome di Trento e Bolzano; tutte sono dotate di uno statuto speciale, approvato dal Parlamento con legge costituzionale. Nell'ambito del quadro costituzionale esse godono di autonomia legislativa.

Tra quelle elencate, solo alcune hanno competenza al rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche e costituiscono il punto unico di contatto per il proponente del progetto, in particolare (3):

a) per gli elettrodotti, della capacità inferiore o uguale a 150 kV sono competenti la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, ad eccezione che per le infrastrutture di connessione con l'estero;

b) per le infrastrutture gas sono autorità competenti la Regione Sicilia e le Province di Trento e Bolzano.

Qualora opere appartenenti a tale categoria dovessero rientrare nell'elenco dei progetti di interesse comune, il Ministero dello Sviluppo Economico, con riferimento a ciascuna singola opera interessata, provvederà ad informare prontamente il proponente e la Commissione europea circa l'autorità pubblica che svolgerà le funzioni assegnate all'autorità competente, e che rappresenterà altresì il punto unico di contatto ai fini dello svolgimento delle procedure di autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8.2 del Regolamento TEN-E.

5. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Le procedure di valutazione ambientale si inseriscono nell'ambito del procedimento autorizzativo dei PCI in attuazione delle pertinenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali finalizzate a garantire la tutela dell'ambiente e della salute umana, nonché la partecipazione del pubblico, anche in un contesto transfrontaliero.

Le procedure di valutazione ambientale identificate e descritte nel presente paragrafo in quanto aventi possibili relazioni con l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei PCI, fanno riferimento alla normativa nazionale vigente alla data di predisposizione del presente manuale. Sulla base degli orientamenti forniti dalle Linee Guida della Commissione europea , le modalità procedurali potranno essere successivamente modificate in base alle misure legislative volte a snellire le procedure di valutazione ambientale che saranno adottate ai sensi dell'art.7.7 del Regolamento TEN-E.

La procedura di valutazione ambientale che interessa direttamente la realizzazione e l'esercizio delle infrastrutture energetiche riconducibili ai PCI è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Ai sensi della direttiva 2011/92/UE (direttiva *VIA)* essa è obbligatoria per tutte le tipologie di PCI che ricadono nell'Allegato I della suddetta direttiva VIA mentre per le tipologie di PCI ricadenti nell'Allegato II è previsto l'assoggettamento a procedura di screening. L'obiettivo della VIA è quello di valutare, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, la significatività degli impatti ambientali potenzialmente connessi alla realizzazione di progetti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione del pubblico al processo decisionale. Tale procedura rappresenta pertanto parte integrante del processo autorizzativo unico, come precedentemente descritto; in qualità di endo-procedimento, esso è svolto da parte della competente autorità ambientale (il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM, in sede statale) e si conclude con un provvedimento di VIA, autonomo e legalmente vincolante, che viene acquisito nell'ambito della Conferenza dei Servizi e coordinato nell'ambito dell'autorizzazione unica rilasciata dall'autorità nazionale competente (MISE).

Altre tipologie di valutazioni ambientali previste dalle normative comunitarie e nazionali, possono risultare rilevanti e pertinenti per particolari tipologie di PCI o in specifiche circostanze:

la Valutazione di Incidenza – VINCA (direttive 92/43/EEC e 2009/147/EC), obbligatoria nei casi in cui la realizzazione dei PCI, indipendentemente dalla tipologia di opera, possa incidere sulle aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria). La VINCA, finalizzata ad individuare e valutare gli effetti che un piano, programma o progetto può avere sui siti della Rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, è disciplinata dall'art. 5 del D.P.R, 357/1997 e s.m.i.; essa è compresa nell'ambito delle procedure di VAS e di VIA secondo le modalità di integrazione procedurale disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

l'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA (direttiva 2010/75/UE), obbligatoria per specifiche tipologie di PCI che comprendono infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroliferi, CO_2 ed a terminali di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (es. impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 *MW)*. L'AIA, finalizzata alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da determinate attività industriali, è disciplinata dal Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; essa è compresa nell'ambito della procedura di VIA secondo le modalità di coordinamento procedurale disciplinate dall'art. 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (direttive 96/82/CE e 2012/18/UE, dal 1° giugno 2015) obbligatorie per specifiche tipologie di PCI (es. impianti per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto; infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroliferi, CO_2) e comunque in tutti i casi in cui il PCI includa impianti/infrastrutture che detengono quantità di sostanze pericolose superiori alle soglie riportate nell'Allegato I della direttiva 96/82/CE (2012/18/UE, dal 1° giugno 2015)). Le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose sono disciplinate dal D.Lgs. 334/1999 e s.m.i. e l'autorità competente è il Comitato Tecnico Regionale (CTR).

Ulteriori informazioni e strumenti operativi di carattere procedurale e tecnico sono disponibili per i promotori del progetto sul Portale delle Valutazioni Ambientali. A seconda della tipologia progettuale, delle specifiche caratteristiche realizzative/operative/gestionali o del contesto localizzativo del PCI possono essere necessarie diverse autorizzazioni ambientali a carattere settoriale, di competenza di diverse autorità ambientali; un elenco indicativo, ma non esaustivo delle autorizzazioni ambientali è fornito nell'ambito della Sezione dedicata alla Modulistica del Portale delle Valutazioni Ambientali.

(http://www.va.minambiente.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica)

PARTE II - TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. CONSULTAZIONE PUBBLICA

Nel quadro generale del nuovo regolamento TEN-E assumono particolare rilievo il principio di trasparenza e le modalità di partecipazione del pubblico.

(3) in Allegato III, accanto alla normativa statale, anche quella regionale.

L'attività di consultazione pubblica si pone, in tale contesto, il principale obiettivo di individuare, nella fase di pre-applicazione, che precede l'avvio del procedimento della fase di autorizzazione di cui alla parte I del presente manuale, le soluzioni tecniche ottimali oltre che promuovere l'accettabilità sociale da parte delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture PCI.

La consultazione dovrà essere avviata nella fase iniziale dell'*iter* previsto per la realizzazione dell'infrastruttura PCI, con una durata massima di 24 mesi così come previsto dall'articolo 10.1 (a) del nuovo regolamento TEN E.

2. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CONSULTAZIONE

Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 del nuovo Regolamento TEN-E si compone di due procedure: (a) la procedura di pre-applicazione e (b) la procedura legale di rilascio dell'autorizzazione (4) .

Al fine di stabilire l'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, il promotore del progetto deve notificare i contenuti del progetto di consultazione, entro un periodo indicativo di tre mesi prima dell'avvio della procedura di pre-applicazione, prevista dalla lettera (a) [articolo 10.1].

L'autorità nazionale competente avrà tre mesi a disposizione per confermare o rifiutare la notifica, ove lo ritenga necessario, per ragioni di complessità e/o opportunità, e provvederà a coinvolgere tutte le autorità competenti per valutare con loro se il progetto sia sufficientemente maturo per l'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

I termini della procedura di pre-applicazione iniziano a decorrere dal riconoscimento della notifica presentata dal promotore del progetto ai sensi dell'articolo 9.3 (a).

Qualora il soggetto proponente abbia avviato una consultazione volontaria sul progetto con gli enti territoriali interessati prima della pubblicazione del presente manuale, ha facoltà di presentare direttamente i risultati della consultazione svolta che saranno valutati dall'autorità nazionale competente ai fini dell'approvazione.

Il promotore del progetto dell'infrastruttura notifica per iscritto il progetto all'autorità competente, trasmettendo anche una descrizione ragionevolmente dettagliata del progetto ai fini dell'approvazione, prevista dalla lettera (a) [articolo 10.1] e il successivo avvio della procedura di autorizzazione, previsto dalla lettera (b) [articolo 10.1]

L'autorità competente accetta qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubblica avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti di cui al Regolamento TEN – E.

3. LA PROCEDURA DI PRE-APPLICAZIONE

La procedura di pre-applicazione [articolo 10.1 (a)] riguarda il periodo, comunque non superiore a 24 mesi, che precede la fase di avvio del procedimento di autorizzazione. [articolo 10.1 (b)].

Una volta approvato il progetto di consultazione da parte dell'autorità nazionale competente [articolo 9.3] il promotore del progetto, dandone contestualmente comunicazione alla stessa autorità, avvia la fase di pre-applicazione ovvero di consultazione pubblica, avendo cura di:

avviare un'adeguata attività di comunicazione e informazione attraverso la pubblicazione e la diffusione di una proposta di progetto, con indicazione, chiara e circostanziata, degli obiettivi e delle caratteristiche principali dell'intervento, ovvero la sua localizzazione, gli impatti ambientali, i tempi e i costi di realizzazione, gli eventuali interventi correlati al disagio ambientale, territoriale, occupazionale e sociale;

garantire l'effettiva possibilità di partecipazione alle fasi iniziali del progetto informando le parti interessate relativamente alla localizzazione dell'intervento e alle scelte tecnologiche intraprese, ricevendo e valutando osservazioni e pareri prima dell'avvio procedura di autorizzazione di cui all'articolo 10.1 (b);

svolgere un'adeguata campagna informativa, mediante pubblici avvisi o altri mezzi adeguati di libero accesso al pubblico.

In ogni caso, la procedura in questione dovrà comprendere la preparazione di uno studio di fattibilità e, se del caso, di eventuali relazioni ambientali.

Inoltre, il promotore, qualora lo ritenesse utile, avrà la facoltà, nella fase di "pre-applicazione", di avviare la procedura di VIA.

(4) Procedimento di autorizzazione unica descritto nella parte 1 al paragrafo 1.

In particolare, in tale fase preliminare potrà essere avviata e conclusa la fase di "scoping" in cui vengono definiti i contenuti dello studio di impatto ambientale, così come prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché avviata la predisposizione di tutti gli studi ambientali pertinenti le autorizzazioni a carattere settoriale per tipologia di progetto, le specifiche caratteristiche realizzative/operative/gestionali e il contesto localizzativo.

4. CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Il promotore del progetto è tenuto a redigere un progetto per la partecipazione e consultazione del pubblico che contenga gli elementi e le indicazioni di seguito riportati.

Il progetto in primo luogo dovrà prevedere un opuscolo informativo di 15 pagine che rappresenti, in maniera chiara e concisa, lo scopo, il calendario preliminare delle consultazioni e delle varie fasi del processo, il piano nazionale di sviluppo delle reti, le rotte alternative considerate, gli impatti previsti, anche di tipo transfrontaliero, e le possibili misure di attenuazione.

L'opuscolo informativo conterrà altresì un elenco degli indirizzi web della piattaforma per la trasparenza della Commissione Europea [articolo 18] e le informazioni sulle procedure di cui al presente manuale, in particolare:

(c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e delle principali parti interessate;

(d) la descrizione del flusso di lavoro e delle attività per ogni fase del procedimento, una sintesi del processo decisionale e un calendario indicativo contenente la tempistica prevista per l'intero processo;

(e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di autorizzazione.

In ogni caso dovranno essere inserite le seguenti informazioni:

descrizione generale del progetto proposto, inizialmente in linguaggio non specialistico, nonché delle alternative eventualmente considerate;

motivazioni sulla necessità dell'opera, nel contesto nazionale e trasfrontaliero;

indicazione di eventuali piani/programmi di cui fa parte il progetto proposto, con indicazione di eventuali procedure di VAS concluse o in corso, su tali piani/programmi.

l'assoggettabilità o meno del progetto alla procedura VIA e/o altre procedure di carattere ambientale;

le questioni transfrontaliere relativamente alle ricadute del progetto su uno o più Stati membri;

indicazione di eventuali programmi e/o piani di cui fa parte il progetto con indicazione di eventuali VAS su tali piani.

termini e modalità per la trasmissione delle osservazioni o dei quesiti con riferimento alle informazioni e ai documenti pubblicati durante il l'intero periodo di consultazione;

l'indicazione dei tempi, dei modi e dei luoghi, con cui le relative informazioni saranno messe a disposizione;

i dettagli sulle modalità di partecipazione del pubblico, anche attraverso un calendario degli eventi di incontro e confronto con istituzioni associazioni e cittadini.

Tutte le informazioni rilevanti per il processo decisionale dovranno essere disponibili al pubblico e dovranno essere aggiornate con scadenze adeguate per le varie fasi sopra indicate, inoltre sarà necessaria una particolare attenzione circa la congruità del tempo concesso al pubblico interessato per essere informato e partecipare efficacemente al processo di consultazione tematica, in merito al progetto.

5. SITO INTERNET/ PUBBLICAZIONE INTERNET

Il progetto di consultazione deve contenere le specifiche tecniche e descrittive del sito internet del progetto dove saranno messe a disposizione almeno le seguenti informazioni:
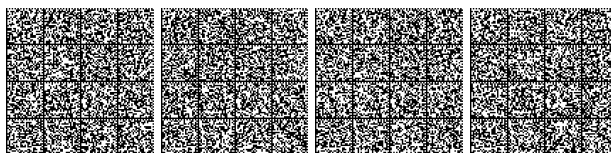
a) l'opuscolo informativo di cui al paragrafo precedente;

b) una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata di 50 pagine al massimo sullo stato di avanzamento del progetto che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle versioni precedenti;

c) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i tempi previsti per queste ultime;

d) le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme dei documenti relativi alla domanda;

e) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.

6. INDICAZIONI GENERALI A SUPPORTO DEI PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione del pubblico ai processi decisionali in tema di infrastrutture, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e socio-economici è necessaria per dirimere i conflitti che inevitabilmente potrebbero sorgere ai vari livelli e per diverse ragioni in fase di realizzazione di un PCI. È opportuno pertanto che la gestione dei processi di partecipazione venga fondata sul dialogo strutturato con gli attori locali, siano essi istituzionali e/o della società civile, attraverso la creazione di sedi opportune al dibattito e all'applicazione di processi dove il confronto e la condivisione di informazioni sono gestiti e orientati verso una decisione finale maggiormente condivisa, garantendo allo stesso tempo trasparenza e legittimità alle decisioni stesse.

Al fine di garantire la partecipazione al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:

le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, devono essere vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;

qualora necessario le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate;

ogni consultazione pubblica dovrà riguardare tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, tuttavia un unico tema relativo a un particolare aspetto, in termini di sensibilità e criticità riguardo all'inserimento dell'opera sul territorio, potrà essere trattato in un'unica consultazione pubblica; una singola tipologia di consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica saranno indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;

le osservazioni e le obiezioni saranno ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine calendarizzato.

Gli incontri per la consultazione pubblica dovranno garantire una informazione diffusa e completa del progetto ai cittadini anche sotto gli aspetti tecnici-tematici, con livelli di approfondimento a seconda del grado di dettaglio del progetto e delle valutazioni di opportunità da parte del promotore. Le scelte sull'opportunità o meno di recepimento delle osservazioni e proposte partecipative dovranno essere motivate dal promotore del progetto e riportate nel report conclusivo nella relazione conclusiva della procedura di pre-applicazione che chiude la fase di consultazione pubblica

7. APPROVAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO DI CONSULTAZIONE

Entro 24 mesi dall'inizio della consultazione pubblica, il promotore del progetto notifica all'autorità competente i risultati della consultazione corredati dal progetto preliminare per il rilascio.

I risultati di cui sopra sono debitamente presi in considerazione nella fase di avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Il fascicolo di domanda oltre a contenere i risultati della consultazione dovrà essere corredato dagli elaborati del progetto preliminare per il rilascio dell'autorizzazione, indicati nell'Allegato I.

L'autorità nazionale competente, entro i successivi tre mesi attraverso lo strumento della conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990 (5) , approva o, se ritiene che i risultati della consultazione non siano abbastanza maturi per avviare il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, respinge in forma scritta la notifica.

In caso di diniego, l'autorità competente motiva la propria decisione, anche a nome delle altre autorità interessate. La data della firma del riconoscimento della notifica da parte dell'autorità competente segna l'avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

Qualora siano coinvolti due o più Stati membri, la data di accettazione dell'ultima notifica da parte dell'autorità competente interessata è considerata come la data di avvio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.

In caso di valutazione positiva del progetto di consultazione svolto, in sede di conferenza di servizi preliminare, di cui all'art. 14-*bis* della L. 241/1990, l'autorità nazionale competente elabora e approva il programma dettagliato, di cui all'Allegato II, per il processo di rilascio delle autorizzazioni, da considerarsi parte integrante e sostanziale del procedimento.

Il programma sarà definito in stretta collaborazione con il promotore del progetto e le altre autorità interessate, nelle modalità stabilite dall'Allegato VI (2) del Regolamento TEN-E, in particolare saranno approvati i seguenti elementi, già inseriti nell'opuscolo informativo (6):

a) le decisioni e i pareri da ottenere;

b) le autorità, le parti interessate e il pubblico che potrebbero essere interessati;

c) le singole fasi della procedura e la loro durata;

d) le principali tempistiche da rispettare e le scadenze in vista della decisione finale da adottare;

e) le risorse previste dalle autorità e le eventuali necessità di risorse aggiuntive.

Un diagramma di flusso per la procedura di pre-candidatura è di seguito riportato:

---

(5) Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.

(6) Se del caso modificati e aggiornati in sede di conferenza di servizi preliminare
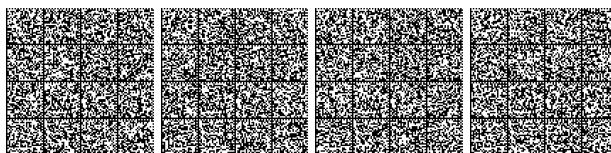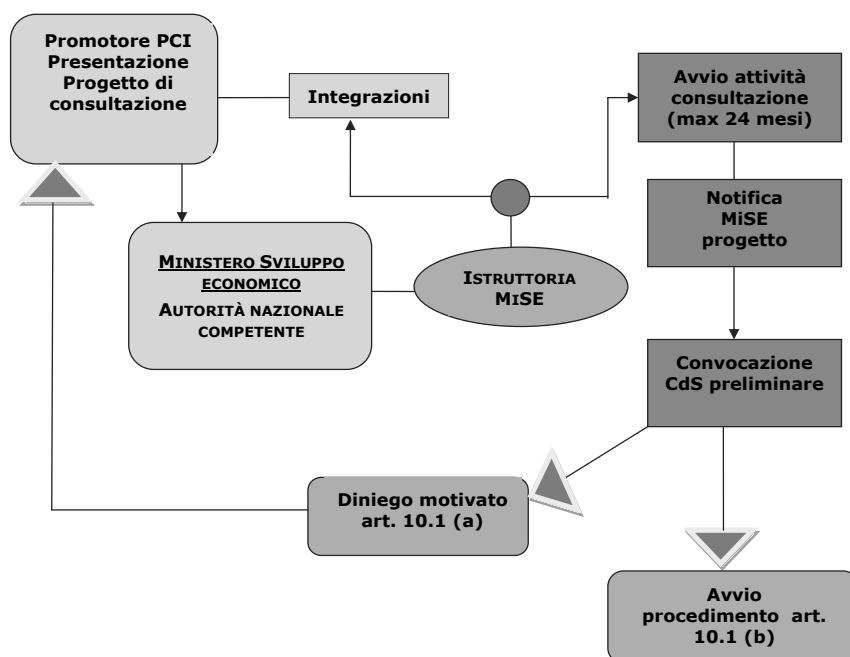
8. CONTATTI

Autorità nazionale competente: Ministero dello Sviluppo Economico

ELETTRODOTTI

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

Divisione IV – Infrastrutture e sistemi di rete

Dr.ssa Marilena Barbaro

Tel: (+39) 06 47 05 21 15

Fax: (+39) 06 47 88 77 57

E-mail marilena.barbaro@mise.gov.it

GASDOTTI - TERMINALI DI RIGASSIFICAZIONE

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI E INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione V – Sistemi, mercati, infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del gas naturale

Dr.ssa Concetta Cecere

Tel: (+39) 06 47 05 28 05

Fax: (+39) 06 47 05 20 36

E-mail concetta.cecere@mise.gov.it

STOCCAGGI GAS NATURALE

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Divisione V - UNMIG, CIRM, Laboratori chimici e mineralogici, stoccaggio sotterraneo di gas naturale e C02

Ing. Liliana Panei

Tel. (+39) 06 488 5084 – 4705 2794

Fax. (+39) 06 4824 723 – 06 4788 78

E-mail liliana.panei@mise.gov.it

Autorità Ambientale: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Divisione II Sistemi di valutazione ambientale

Coordinatore Ing. Antonio Venditti

Tel: 06/5722 5927

Fax: 06/5722 5994

E-mail: dva-II@minambiente.it

Modulistica: http://www.va.minambiente.it/itIT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica

Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale

Dott. Giuseppe Lo Presti

Tel: 06/5722 5003 - 5050

Fax: 06/5722 5068

E-mail: dva-IV@minambiente.it

Indirizzo Pec: aia@pec.minambiente.it

Indirizzo Pec: ris@pec.minambiente.it

Regioni e Province Autonome:

REGIONE SICILIA

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

Servizio 3° - Autorizzazioni e Concessioni

Responsabile Tinnirello Alberto

Tel: 091 7661787 / 320 1898950

alberto.tinnirello@regione.sicilia.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ufficio Gestione risorse energetiche

Via Gilli, 4

38121 TRENTO

http://www.energia.provincia.tn.it/sezione_autorizzazioni/esercizio_linee_elettriche/pagina3.html

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DIPARTIMENTO SVILUPPO DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA

Direttore di dipartimento

dott. Florian Zerzer

Tel: +39 0471 41 77 10

Fax: +39 0471 41 77 19

florian.zerzer@provincia.bz.it

Sito Web: http://www.provincia.bz.it/dipartimenti/ambiente-energia/

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale ambiente ed energia

Direttore Dario Danese

Tel: 040 3774512

Fax: 040 3774513

e-mailambiente@regione.fvg.it

posta certificataambiente@certregione.fvg.it

ALLEGATO I
MANUALE

delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)

QUADRO ITER PROCEDIMENTALE	***Norma di riferimento***

<table>
<tr><td>DENOMINAZIONE OPERA PCI</td><td colspan="2"></td><td>REFERENTE CONSULTAZIONE</td><td>REFERENTE PROGETTAZIONE</td><td>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</td></tr>
<tr><td>TERRITORIO INTERESSATO (COMUNI)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>TIPOLOGIA:</td><td></td><td colspan="2">POTENZA/CAPACITÀ</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>PRESENTAZIONE DOMANDA</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

ELENCO “INDICATIVO” ELABORATI GASDOTTI	**COD**	**COPIE**	**NOTE**
Relazione tecnico - descrittiva			
Schema rete			
Planimetria scala 1:10.000 con riportata la delimitazione e la tipologia degli strumenti urbanistici vigenti (Dis. LB-D-83600 - rev. 0)			
Fasce tipo			
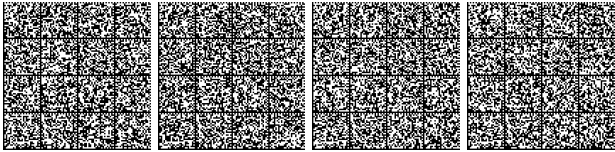
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar (area di passaggio < fascia di servitù);			
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar con area di passaggio ridotta;			
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar in parallelismo con metanodotto DN 150			
in esercizio;			
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar in parallelismo (10 m) con metanodotto			
DN 200/150 in esercizio;			
- Fasce tipo DN 1200 mm, P = 75 bar in parallelismo (5 m) con metanodotto			
SIA – Studio di impatto Ambientale			
Sintesi non Tecnica			
Elaborati grafici SIA			

ELENCO INDICATIVCO ELABORATI ELETTRODOTTI	**COD**	**COPIE**	**NOTE**
Relazione tecnico - descrittiva			
PTO _ Piano Tecnico delle Opere			
□ elenco opere attraversate			
Disposizione generale impianti			
Sezione trasversale			
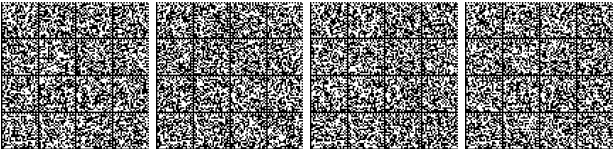
Schema unifilare			
Elaborati di fabbricati o opere civili			
Opere connesse			
Relazione di inquadramento geologico			
Relazione Antincendio			
Relazione campi elettromagnetici			
- DPA – Distanze di Prima Approssimazione;			
Relazione Terre e rocce da scavo			
*SIA – Studio di impatto Ambientale			
Sintesi non Tecnica			
Elaborati grafici SIA			

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – ATTESTAZIONI	COD	COPIE	NOTE

*** Per opere soggette a VIA**
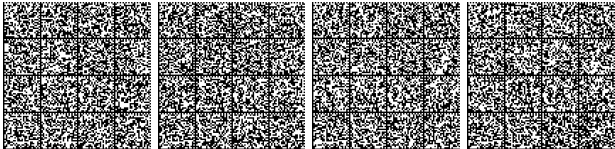
ALLEGATO II

MANUALE

delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (il Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)

Procedimento ***cod.***							**PUBBLICAZIONI**	
AVVIO PROCEDURA VIA/VI/SCREENING/SIN:								
PROCEDURA ESPROPRIO/ASSERVIMENTO								
TSO/project promoter	***ISTANZA RICEVUTA IL***	**Progetto consegnato*** *** PP= progetto di partecipazione CE = Civile e Elettrico; R = Relazione Ambientale S = Screening; G = Geologico; EL = Elettromagnetico.**	***REFERENTE*** ***Concetto di partecipazione*** *Nome* *Email* *telefono*	***REFERENTE*** ***progettazione*** *Nome* *Email* *telefono*				

Autorità Competente/PA/Enti interessati	*REFERENTE PA*	*RISCONTRI/PARERI NECESSARI*	*ADEMPIMENTI/MODIFICHE (adempimenti amministrativi o modifiche da apportare alla progettazione)*	*TERMINE EMISSIONE PARERE Data/GG*	*ESITO*	*PRESCRIZIONI (da tenere in considerazione in progettazione esecutiva e realizzazione dell'opera)*
MISE RUP- responsabile unico del procedimento						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Dipartimento per le Infrastrutture D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Dipartimento per le Infrastrutture D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche						
MINISTERO del Lavoro della SALUTE e delle Politiche Sociali D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II						
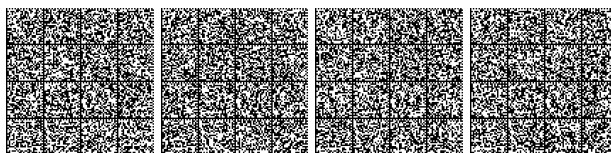
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Direzione per la Protezione della Natura e del Mare/Divisione VI						
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO D. G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche / Div. VIII – Bonifiche e Risanamenti						
MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali						
MINISTERO DELLA DIFESA D.G. Lavori e Demanio (GENIODIFE) II Reparto - 6° Div						
MINISTERO DELLA DIFESA Comando 1° Regione Aerea						
MINISTERO DELLA DIFESA						

Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo …..						
MINISTERO DELLA DIFESA Comando Militare per il Territorio dell'Esercito Regionale Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù Militari						
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICAZIONI D.G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Div..III						
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DG risorse minerarie energetiche Divisione III - Sezione UNMIG di Roma						
Al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI D.G. per i Porti/Div. 4						
Al MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI D.G…..						
REGIONE/I Presidenza						
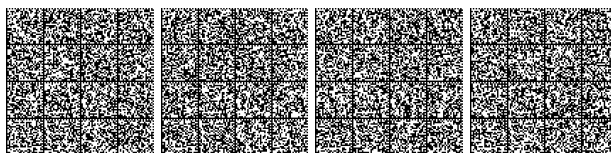
REGIONE/I Energia (Referente Intesa ai sensi del DL 29 agosto 2003, n. 239)						
PROVINCIA/E DI Presidenza						
COMUNE/I DI * Uff. del Sindaco						
Genio Civile						
Consorzio di Bonifica						
Autorità di Bacino						
Parco /Parchi Nazionali e/o regionali						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione regionale						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici, ed etnoantropologici						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Soprintendenza per i Beni Archeologici						
Agenzia delle Dogane Ufficio di						
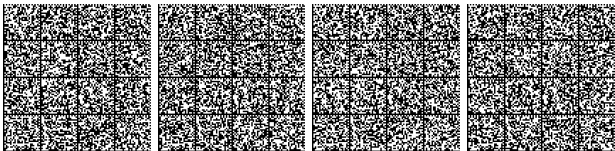
Agenzia del Demanio Filiale						
Enti Interferenti**						
ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile - Direzione Operatività e Certificazione Aeroporti						
MINISTERO DELL'INTERNO Comando provinciale Vigili del Fuoco di						

*inserire tutti i comuni territorialmente interessati

** inserire tutti i soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, interessati dal progetto.

Timing	**Attività** **(in questa tabella vengono riportati dal RuP tutti i pareri/nulla osta indispensabili ai fini dell'AU e l'impegno al rilascio da parte delle singole PA, una volta ricevuto, se del caso, quanto riportato nella colonna "Adempimenti/modifiche", la tabella è approvata in CdS preliminare ed è parte integrante del procedimento)**	**Responsabile PA**	**Scadenza**

ALLEGATO *III*

Riferimenti normativi

NORMATIVA NAZIONALE

L. 7-8-1990 n. 241

"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.Lgs. 16-3-1999 n. 79

"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"

L. 23-8-2004 n. 239

"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"

D.L. 29-8-2003 n. 239

"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.

D.P.R. 8-6-2001 n. 327

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"

D.Lgs. 23-5-2000 n. 164

"Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144"

D.L. 1-10-2007 n. 159

"Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 (art. 46. Procedure di autorizzazione per la costruzione e l 'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto)

L. 23-7-2009 n. 99

"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

D.L. 12-9-2014 n. 133

"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014,n, 164

D.P.R. 8-9-1997 n. 357

"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

D.Lgs. 3-4-2006 n. 152

"Norme in materia ambientale"

D.Lgs. 17-8-1999 n. 334

"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"

D.Lgs. 23-4-2002 n. 110

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di finzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi"

NORMATIVA REGIONALE - PROVINCIALE

L.R. 11-10-2012 n. 19

"Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti" (Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia)

L.P. 13-7-1995 n. 7

"Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt"

(Provincia autonoma di Trento)

D.LGS. 140 del 2 agosto 2007,

"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana, concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, in materia di opere pubbliche"

(Regione autonoma della Sicilia)

15A01708

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Sardegna. Attuazione della delibera CIPE n. 21/2014 progetti da finanziare ai sensi del punto 2.3. (Delibera n. 50/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e ie funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che io stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 dei medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica e in particolare l'art. 16, comma 2, in cui sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato definisce il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato stabilisce che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrative contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (Gazzetta Ufficiale n. 95/2007), di approvazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS, ora denominato FSC, per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa ridefinisce le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale vengono ulteriormente ridefiniti gli importi delle risorse FSC destinate alle Regioni e alle Province autonome, di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) recante la quantificazione delle risorse regionali del FSC per il periodo 2000-2006 disponibili per la riprogrammazione e la definizione delle modalità di programmazione di tali risorse e di quelle relative al periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 11 luglio 2012, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 247/2012) che definisce le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013 programmabili da parte delle Regioni del Mezzogiorno e le relative modalità di riprogrammazione;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2012), 30 aprile 2012, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160/2012) e 3 agosto 2012, n. 87 (*Gazzetta Ufficiale* n. 256/2012), con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Considerato, in particolare, che con la sopracitata delibera n. 62/2011, recante l'individuazione e l'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud, vengono tra l'altro disposte assegnazioni di risorse FSC 2007-2013 in favore della Regione Sardegna per il finanziamento di infrastrutture strategiche nel settore dei trasporti, nonché nel settore idrico;

Vista la propria delibera 3 agosto 2012, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272/2012 ed errata corrige n. 291/2012), con la quale è approvata la programmazione delle risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Sardegna ed è altresì approvata la rimodulazione, nell'ambito della richiamata delibera n. 62/2011, delle coperture finanziarie di alcuni interventi relativi al settore trasporti-viabilità, ferma restando l'assegnazione complessiva a favore della Regione Sardegna disposta dalla stessa delibera n. 62/2011;

Vista inoltre la delibera 18 febbraio 2013, n. 9 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148/2013), di approvazione dello schema di contratto di programma ANAS per l'anno 2012, che tra l'altro dispone ulteriori rimodulazioni di interventi finanziati con la delibera n. 62/2011, relativi al settore trasporti/viabilità;

Vista la propria delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/2014), recante la proroga dei termini per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) relative agli interventi finanziati a valere sul FSC 2007-2013 con le citate delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012, nonché le disposizioni attuative per gli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, al fine di consentire a questo Comitato di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi;

Vista la delibera 30 giugno 2014, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220/2014), che - nel prendere atto degli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della citata delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le citate delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013 - dispone, tra l'altro, di sottrarre alla disponibilità delle Regioni del Mezzogiorno l'importo complessivo di 1.345,725 milioni di euro, da riassegnare alle medesime Regioni, nella misura dell'85% pari a 1.143,866 milioni di euro, a valere sul periodo di programmazione 2014-2020 per finanziare progetti cantierabili da concordare tra le Regioni stesse e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con OGV da assumere entro il 31 dicembre 2015 (punti 2.2 e 2.3).

Considerato che, con riferimento alla Regione Sardegna, l'importo riassegnabile ai sensi del punto 2.3 della delibera 21/2014, al netto della prevista decurtazione del 15%, ammonta a 481.638.000 euro;

Viste le proposte n. 4516 del 20 ottobre 2014 e n. 4760 del 29 ottobre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alla coesione territoriale, concernenti la rimodulazione - ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014 - di alcuni interventi strategici relativi al settore «viabilità» nella Regione Sardegna, già previsti dalla delibera CIPE n. 62/2011, nonché di interventi relativi al settore «sanità» nella stessa Regione, la cui copertura finanziaria è posta a carico delle risorse del FSC rivenienti dalla ricognizione di cui alla delibera 21/2014, pari - per la Regione Sardegna - al richiamato importo di 481.638.000 euro;

Considerato che, come risulta dalla nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica allegata alla predetta proposta n. 4516/2014 e dalla documentazione regionale trasmessa a corredo della stessa, la proposta di rimodulazione nell'ambito del settore «viabilità», per la Regione Sardegna, ammonta nel suo complesso a 255.050.024 euro, con previsione:

di una nuova assegnazione di 11.045.001 euro, a copertura dell'intervenuta variazione in aumento dei relativi costi, in favore di 2 interventi per i quali l'assunzione delle relative OGV è prevista entro il 31/12/2014 e che risultano già finanziati, per 80.262.504 euro, con la delibera CIPE n. 62/2011, come rimodulata dalla successiva delibera n. 93/2012;

della realizzazione di tre interventi ritenuti strategici dalla Regione, per complessivi 244.005.023 euro, sui quali l'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del DPS ha espresso positivo riscontro circa l'assunzione dell'OGV entro il 31 dicembre 2015;

Considerato, inoltre, con specifico riferimento al settore «viabilità», che la proposta di cui alla nota n. 4516/2014 riporta alcuni interventi con importi aggiornati rispetto a quelli stabiliti da questo Comitato nella delibera n. 62/2011 e nelle citate delibere di rimodulazione, come disposti dalla Giunta regionale cori propria deliberazione (DGR) n. 16/1 del 6 maggio 2014, che costituiscono oggetto di presa d'atto con la presente delibera;

Considerato che - come tra l'altro indicato nella citata DGR n. 16/1 - le predette rimodulazioni includono, oltre alle risorse FSC relative al periodo 2007-2013 già assegnate dalla delibera n. 62/2011, anche le economie rivenienti dalla programmazione FSC 2000-2006 per un importo pari a 19 milioni di euro, di cui 18 milioni risultano destinati ad un intervento di viabilità relativo alla s.s. 131 dal km 146,800 al km 209,462 (3° lotto omogeneo) e 1 milione destinato al finanziamento della progettazione di un intervento nel settore idrico;
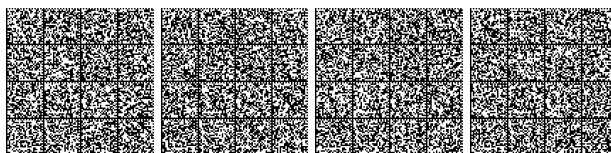
Considerato, con riferimento al settore «sanità», che la nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica allegata alla predetta proposta n. 4760/2014, prevede il finanziamento, a valere sulle predette risorse disponibili per la Regione Sardegna ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014, di interventi relativi alla realizzazione ovvero all'ampliamento di Complessi ospedalieri regionali per un valore complessivo di 129,5 milioni di euro;

Considerato inoltre che la proposta relativa al settore «sanità» evidenzia anche gli importi aggiornati a seguito di deliberazione di Giunta regionale (DGR n. 32/26 del 7 agosto 2014) di numerosi interventi già finanziati nell'ambito della delibera di questo Comitato n. 93/2012, che pertanto costituiscono oggetto dì presa d'atto con la presente delibera;

Tenuto conto che la proposta in esame, relativa alla Regione Sardegna, rappresenta una prima applicazione di quanto previsto al punto 2.3 della delibera n. 21/2014 in ordine all'impiego delle risorse del FSC sottratte alla disponibilità delle Regioni per il periodo di programmazione 2007-2013 e da riassegnare alle Regioni stesse nell'ambito della programmazione 2014-2020;

Ritenuto che la proposta relativa alla Regione Sardegna possa essere sottoposta all'esame del Comitato in via autonoma e preventiva rispetto alle altre Regioni, in considerazione della valenza strategica degli interventi proposti e dell'esigenza di garantire tempestività e certezza in ordine all'utilizzo delle suddette risorse disponibili per alcuni interventi con OGV da assumere entro il 31 dicembre 2014;

Ritenuto che, al fine di assicurare un quadro unitario e coerente nella programmazione delle risorse FSC 2014-2020, sia opportuno che tutte le future proposte regionali di impiego delle risorse di cui al punto 2.3 della delibera n. 21/2014, siano sottoposte all'esame congiunto di questo Comitato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 4749-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Prende atto degli importi aggiornati relativi alle risorse FSC assegnate agli interventi di cui alle successive lettere A e B:

A. Settore «viabilità» (di cui alla delibera di questo Comitato n. 62/2011 e alle successive delibere di rimodulazione, n. 93/2012 e n. 9/2013, nonché alle rimodulazioni disposte dalla Regione Sardegna con la propria deliberazione, n. 16/1, richiamata in premessa) - i relativi importi sono riportati nella tabella 1, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

B. Settore «sanità» (di cui alla delibera n. 93/2012 e alle successive rimodulazioni disposte dalla Regione Sardegna con la propria deliberazione, n. 32/26 richiamata in premessa) - i relativi importi sono riportati nella tabella 2, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Delibera:

1. Assegnazioni di risorse FSC alla Regione Sardegna ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 della delibera n. 21/2014.

Ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 della delibera n. 21/2014, che determinano l'entità delle risorse riassegnabili alla Regione Sardegna nell'ambito della programmazione 2014-2020 - pari a complessivi 481.638.000 euro al netto della prevista decurtazione del 15% - sono disposte le seguenti assegnazioni e rimodulazioni concernenti i settori della «viabilità» e della sanità», rispettivamente per un importo di 255.050.024 euro e di 129.500.000 euro, per un valore complessivo di 384.550.024 euro.

1.1 Assegnazioni relative al settore «viabilità»

1.1.1 Viene disposta un'assegnazione aggiuntiva complessiva di 11.045.001 euro in favore dei seguenti due interventi per i quali è prevista l'assunzione delle rispettive obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 31 dicembre 2014, già finanziati per un importo totale di 80.262.504 euro, come dalla richiamata tabella 1:

Importi in euro

Intervento	Assegnazioni aggiuntive di risorse FSC disposte con la presente delibera	Risorse FSC complessivamente destinate all'intervento	Date previste di OGV
S.S. 125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° stralcio	3.450.002	58.212.506	31/12/2014
S.S. Cagliari - Toroli (Tronco Tertenia-Tortoli 4° lotto 2° stralcio)	7.594.999	33.094.999	31/12/2014
Totale	11.045.001	91.307.505	

1.1.2 Viene disposta un'assegnazione di complessivi 244.005.023 euro in favore dei seguenti tre interventi per i quali è prevista l'assunzione delle rispettive OGV entro il 31 dicembre 2015:

Importi in euro

Intervento	Assegnazioni di risorse FSC disposte con la presente delibera	Risorse FSC complessivamente destinate all'intervento	Date previste di OGV
Ammodernamento della S.S. 131 del km 119,500 al km 165,000. Progetto complessivo e 1° intervento funzionale.	37.436.497	37.436.497	30/6/2015
S.S. 125 Cagliari-Tortoli (Tronco Tertenia-San Priamo: 1° lotto 2° stralcio)	90.000.000	90.000.000	30/6/2015
Adeguamento S.S. 554 - progetto complessivo e 1° intervento funzionale.	116.568.526	116.568.526	23/7/2015
Totale	244.005.023	244.005.023	

1.2 Assegnazioni relative al settore «sanità»

1.2.1 Viene disposta un'assegnazione di complessivi 129.500.000 euro in favore dei seguenti due interventi per i quali è prevista l'assunzione delle rispettive OGV entro il 31 dicembre 2015, già finanziati per un importo rispettivamente di 3.850.000 euro e 1.650.000 euro, come dalla richiamata tabella 2:

Importi in euro

Intervento	Assegnazioni aggiuntive di risorse FSC disposte con la presente delibera	Risorse FSC complessivamente destinate all'intervento	Date previste di OGV
AOU Sassari - Ampliamento del complesso ospedaliero-universitario, compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamnto dell'esistente.	91.150.000	95.000.000	31/12/2014
AOU Cagliari - Policlinico di Monserrato: realizzazione blocco R	38.350.000	40.000.000	31/12/2014
Totale	129.500.000	135.000.000	

2. Disponibilità residua

Al netto delle assegnazioni disposte ai precedenti punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.2.1 per complessivi 384.550.024 euro residuano 97.087.976 euro - a valere sul sopra citato importo di 481.638.000 euro - disponibili per successive assegnazioni in favore della Regione Sardegna.

3. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

La Regione conformerà i propri atti programmatici e, se del caso, attuativi alle assegnazioni di cui alla presente delibera.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 401

Allegato 1

Regione Sardegna - Importi aggiornati delle quote di risorse FSC assegnate agli interventi relativi al settore "viabilità"

(importi in milioni di euro)

Settore	Intervento	Assegnazione risorse FSC disposta dalla delibera 62/2011	Importi aggiornati delle assegnazioni FSC al settore viabilità (*)
Viabilità- Trasporti	S.S Sassari Olbia	406,5	528,5
	Sistema ferroviario - Passeggeri	0,0	0,0
	Sistema metropolitano area vasta di Cagliari filoviaria del Poetto. Progetto Definitivo	8,0	8,0
	S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo) Progetto Definitivo (**)	9,0	45,0
	Adeguamento S.S. 125/131 bis Nuoro- Olbia- S.Teresa di Gallura-Olbia-Palau	43,0	9,4
	S.S.125 Cagliari - Tortolì (Tronco Tertenia - Tortolì 4°lotto 2°stralcio)	19,0	25,5
	S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 1° stralcio	40,0	58,2
	S.S.125 Tronco Tertenia - San Priamo: 1° lotto 2° stralcio	50,0	90,0
	Collegamento Burcei - Sinnai - Maracalagonis - SS 125	35,2	0,0
	S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Eliminazione degli svincoli a raso	55,7	105,7
	S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Adeguamento asse viario (***)	67,0	67,0
	Interconnessione Asse Mediano di Scorrimento di Cagliari con le S.S. 130, 131, 554, 195 - lotto funzionale	45,0	0,0
	S. Antioco-Polo nautico. Progetto definitivo	0,0	0,0
	Aeroporto di Cagliari – Interventi infrastrutturali e tecnologici	23,5	23,5
	Aeroporto di Alghero Fertilia Adeguam. infrastrutture volo ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto	14,1	14,1
	Hub portuale di Porto Torres - I lotto	27,5	27,5
Totale assegnazioni FSC settore viabilità Regione Sardegna		**843,5**	**1.002,4**
Totale assegnazioni FSC alla Regione Sardegna di cui alla delibera CIPE 62/2011 (****)		**1.073,4**	**1.092,4**

(*) Gli importi aggiornati delle assegnazioni FSC per interventi relativi al settore "viabilità" nella Regione Sardegna, inizialmente finanziati con la delibera CIPE n. 62/2011, derivano dalle successive rimodulazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 93/2012 e 9/2013, nonchè da quelle disposte dalla stessa Regione Sardegna con propria delibera di Giunta (DGR) n. 16/1 del 6.5.2014. Tali importi aggiornati si intendono al netto delle assegnazioni disposte ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della presente delibera.

(**) L'intervento relativo alla S.S.131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo) risulta finanziato con una quota complessiva FSC pari a euro 45.031.496, di cui euro 27.031.496 relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e euro 18.000.000 riferibili al periodo 2000-2006 (derivanti da rimodulazione di intervento relativo al settore idrico).

(***) L'intervento "S.S.554 (Asse attrezzato urbano) - Adeguamento asse viario", comprende l'intervento di competenza dell'ANAS per un importo di euro 57.048.500 e l'intervento relativo alla sistemazione di n. 3 rotatorie nel Comune di Quartu S. Elena per un importo di euro 10.000.000.

(****) L'assegnazione complessiva alle opere del settore "viabilità" nella Regione Sardegna, disposta dalla delibera n. 62/2011 è pari a 843,5 milioni di euro, corrispondente all'assegnazione complessiva disposta dalla stessa delibera in favore della Regione Sardegna (1.073,4 milioni di euro) al netto di 229,9 milioni di euro destinati al settore idrico, che non costituiscono oggetto della presente delibera. A fronte della predetta assegnazione complessiva di 1.073,4 milioni di euro, le rimodulazioni totali ammontano a 1.092,4 milioni (di cui 1.002,4 milioni relativi al settore "viabilità"), poichè includono oltre alle risorse FSC relative al periodo 2007-2013 già assegnate dalla delibera n. 62/2011, anche le economie rivenienti dalla programmazione FSC 2000-2006 per un importo pari a 19 milioni di euro, di cui 18 milioni risultano destinati all'intervento di viabilità relativo alla S.S. 131 dal km 146,800 al km 209,462 (3°lotto omogeneo) e 1 milione destinato al finanziamento della progettazione di un intervento nel settore idrico.

Allegato 2

Regione Sardegna - Importi aggiornati delle quote di risorse FSC assegnate dalle delibere CIPE nn. 78/2011 e 93/2012 ad interventi relativi al settore "sanità"

(importi in euro)

Delibera CIPE di assegnazione iniziale di risorse FSC	Intervento	Dotazione iniziale FSC	Denominazione aggiornata dell'intervento	Importi aggiornati delle assegnazioni FSC al settore sanità (*)	Data prevista o effettiva di OGV
78/2011	***AOU SASSARI -*** *Ampliamento del complesso ospedaliero-universitario , compreso completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente*	95.000.000,00	***AOU di Sassari:*** *Ampliamento del complesso ospedaliero-universitario , compreso completamento, l'adeguamento funzionale e il collegamento dell'esistente*	3.850.000,00	31/12/2015
78/2011	***AOU CAGLIARI -*** *Policlinico di Monserrato: Realizzazione blocco R*	40.000.000,00	***AOU CAGLIARI:*** *Policlinico di Monserrato: Realizzazione blocco R*	1.650.000,00	31/05/2015
93/2012	***ASL 8 CAGLIARI -*** *Realizzazione Nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale Oncologico (Ampliamento Project Financing)*	16.000.000,00	***ASL 8 CAGLIARI:*** *Realizzazione Nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'Ospedale Oncologico (Ampliamento Project Financing)*	16.000.000,00	10/10/2013
93/2012	***ASL 8 CAGLIARI -*** *Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari*	48.400.000,00	***ASL 8 CAGLIARI:*** *Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari* ***(1° lotto funzionale)***	12.500.000,00	31/10/2013
93/2012	***ASL 6 SANLURI -*** *Ristrutturazione e messa a norma dell'Ospedale di San Gavino*	32.000.000,00	***ASL 6 SANLURI -*** *Costruzione Nuovo Ospedale di San Gavino*	68.400.000,00	01/09/2015
93/2012	***ASL 7 CARBONIA -*** *Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-Iglesias*	17.500.000,00	***ASL 7 CARBONIA:*** *Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-Iglesias -* ***P.O. Sirai di Carbonia***	2.500.000,00	01/12/2014
			ASL 7 CARBONIA: *Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-Iglesias -* ***blocco operatorio P.O. CTO di IGLESIAS***	3.281.579,30	11/09/2013
			ASL 7 CARBONIA: *Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-Iglesias -* ***reparti di Emergenza P.O. CTO di IGLESIAS***	2.200.000,00	30/09/2014
			ASL 7 CARBONIA: *Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-Iglesias -* ***Blocco Operatorio, Rianimazione, Terapia Intensiva, e Pronto Soccorso P.O. CTO di IGLESIAS***	5.000.000,00	01/06/2015
			ASL 7 CARBONIA: *Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-Iglesias -* ***spazi comuni, sistemazione di uffici, sale mortuarie, locali mensa, aree esterne e parcheggi P.O. CTO di IGLESIAS***	4.518.420,70	01/03/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***poliambulatorio di Guspini – Via Montale***	94.095,00	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di Igiene Pubblica/Guardia medica di San Gavino – Via Santa Lucia***	80.000,00	28/02/2015

			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***salute mentale di San Gavino – Via Dante***	31.734,00	31/10/2014
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***consultorio familiare di San Gavino – Viale Trieste***	251.381,00	31/05/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di igiene pubblica e guardia medica di Pabillonis - Via Dante***	72.495,00	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di igiene pubblica di Gonnosfanadiga - Via Verdi***	153.505,00	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***"Casa della Salute di Villacidro"***	242.452,50	31/05/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***sede amministrativa di Sanluri***	127.166,00	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***poliambulatorio di Sanluri***	340.202,00	31/05/2015
		2.500.000,00	***ASL 6 SANLURI:*** *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di igiene pubblica e medicina di base di Siddi***	101.461,50	31/05/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di igiene pubblica e medicina di base di Gesturi***	104.721,00	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di igiene pubblica di Villanovafranca***	103.552,50	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di igiene pubblica e guardia medica di Segariu***	88.265,40	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di igiene pubblica e medicina di base di Pauli Arbarei***	73.721,50	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio centro alcologico di Samassi***	82.432,50	28/02/2015
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di guardia medica e igiene pubblica di Serrenti***	17.617,60	31/07/2014
			ASL 6 SANLURI: *Messa in sicurezza presidi territoriali vari ASL Sanluri -* ***ambulatorio di igiene pubblica e guardia medica di Barumini***	35.197,50	31/10/2014
			ASL 2 OLBIA: *Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia* ***P.O. "Giovanni Paolo II" - Olbia***	1.023.604,25	01/12/2014
	ASL 2 OLBIA *- Interventi di*		***ASL 2 OLBIA:*** *Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia* ***- P.O. San Giovanni di Dio***	646.672,50	01/09/2014

93/2012	riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia	3.500.000,00	**ASL 2 OLBIA:** Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia - **P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania**	1.229.723,25	02/06/2014
			ASL 2 OLBIA: Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio aziendale ASL 2 di Olbia **Ammodernamento tecnologico distretti**	600.000,00	05/10/2015
93/2012	**AO BROTZU** - Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari (**)	15.000.000,00	**AO BROTZU:** Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari **Cabina elettrica**	2.500.000,00	31/12/2014
			AO BROTZU: Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari **locali spogliatoio personale infermieristico**	1.500.000,00	31/12/2014
			AO BROTZU: Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari **quadri elettrici**	1.500.000,00	31/12/2014
			AO BROTZU: Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari **Rifacimento bagni degenze**	1.000.000,00	31/12/2014
			AO BROTZU: Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari **Acquisizione Apparecchiature sanitarie e arredi per Reparti vari**	3.000.000,00	30/06/2014
93/2012	**AOU SASSARI -** Interventi urgenti di messa in sicurezza dei presidi sanitari aziendali	2.100.000,00	**AOU SASSARI:** Interventi urgenti di messa in sicurezza dei presidi sanitari aziendali	2.100.000,00	25/09/2012
93/2012	**ASL 4 LANUSEI -** Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei	2.100.000,00	**ASL 4 LANUSEI:** Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei I **mpianto raccolta e trattamento reflui**	200.000,00	28/02/2015
			ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei – **ristrutturazione reparto pronto soccorso**	270.000,00	31/05/2015
			ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei - **Sopraelevazione Hall**	450.000,00	31/05/2015
			ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia .O. di Lanusei - **Ristrutturazione ala sud**	280.000,00	31/05/2015
			ASL 4 LANUSEI: Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia P.O. di Lanusei – **Ristrutturazione reparto medicina**	900.000,00	31/07/2015
93/2012	**ASL 4 LANUSEI** - Interventi di completamento casa della salute – poliambulatorio di Lanusei	600.000,00	**ASL 4 LANUSEI** : Interventi di completamento casa della salute – poliambulatorio di Lanusei	600.000,00	31/07/2015

93/2012	***ASL 4 LANUSEI -*** *Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia Poliambulatorio di Tortolì*	800.000,00	***ASL 4 LANUSEI:*** *Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia Poliambulatorio di Tortolì –* ***Ristrutturazione corpo preesistente***	550.000,00	31/07/2015
			ASL 4 LANUSEI: *Interventi di completamento impiantistico e di ristrutturazione edilizia Poliambulatorio di Tortolì –* ***Completamento corpo nuovo e sistemazioni esterne***	250.000,00	28/02/2015
93/2012	***ASL 4 LANUSEI -*** *Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie*	1.500.000,00	***ASL 4 LANUSEI:*** *Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie –* ***Apparecchiature tecnologiche fisse e relative opere edili***	1.000.000,00	31/07/2015
			ASL 4 LANUSEI: *Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie –* ***Apparecchiature arredi vari***	500.000,00	31/03/2015
93/2012	***AOU CAGLIARI -*** *Completamento lavori di messa in sicurezza con particolare riferimento ai punti di accesso del Presidio di Monserrato*	5.000.000,00	***AOU CAGLIARI:*** *Completamento lavori di messa in sicurezza con particolare riferimento ai punti di accesso del Presidio di Monserrato –* ***acquisto tecnologie sanitarie***	2.034.595,00	28/02/2015
			AOU CAGLIARI: *Completamento lavori di messa in sicurezza con particolare riferimento ai punti di accesso del Presidio di Monserrato –* ***lavori edili e impiantistica***	2.965.405,00	28/02/2015
93/2012	***ASL 5 ORISTANO -*** *Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie*	2.000.000,00	***ASL 5 ORISTANO:*** *Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie :* ***Attrezzature radiologiche digitali per i presidi sanitari della ASL di Oristano***)	1.500.000,00	31/03/2015
			ASL 5 ORISTANO: *Acquisizione di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie:* ***Attrezzature ecografiche per i presidi sanitari della ASL di Oristano***	500.000,00	31/03/2015
93/2012	***ASL 5 ORISTANO -*** *Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza penitenziaria*	3.000.000,00	***ASL 5 ORISTANO:*** *Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza penitenziaria –* ***Corpo P del P.O. San Martino di Oristano***	600.000,00	31/12/2014
			ASL 5 ORISTANO: *Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza penitenziaria –* ***messa in sicurezza P.O. San Martino di Oristano***	1.100.000,00	30/06/2015
			ASL 5 ORISTANO: *Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza penitenziaria –* ***ambulatori di Pneumologia P.O. San Martino di Oristano***	200.000,00	31/03/2015
			ASL 5 ORISTANO: *Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza penitenziaria –* ***Servizio 118***	250.000,00	31/12/2014
			ASL 5 ORISTANO: *Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza penitenziaria –* ***parcheggi P.O San Martino di Oristano***	350.000,00	31/03/2015

			ASL 5 ORISTANO: *Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza penitenziaria –* ***Centro di Salute Mentale con Centro Diurno Ales***	300.000,00	31/03/2015
			ASL 5 ORISTANO: *Interventi di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l'assistenza penitenziaria –* ***poliambulatori territoriali***	200.000,00	31/07/2013
RISORSE FSC INIZIALMENTE ASSEGNATE CON LE DELIBERE CIPE 78/2011 E 93/2012		***287.000.000,00***	**TOTALE AGGIORNATO DELLE RISORSE FSC PER LA SANITA' (***)**	**152.000.000,00**	

(*) Gli importi aggiornati delle assegnazioni FSC per interventi relativi al settore "sanità" nella Regione Sardegna, inizialmente finanziati con le delibere CIPE n. 78/2011 e 93/2012, derivano dalle successive rimodulazioni disposte dalla stessa Regione Sardegna con propria delibera di Giunta (DGR) n. 32/26 del 7.8.2014. Tali importi aggiornati si intendono al netto delle nuove assegnazioni disposte al punto 1.2.1 della presente delibera.

(**) Nell'ambito della sezione di intervento "AO BROTZU - Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale Brotzu di Cagliari", la Regione ha ritenuto di ritirare, a seguito di verifica svolta dall'UVER, l'intervento relativo all'adeguamento degli impianti e della struttura normativa antincendio, per un valore di euro 5.500.000, che pertanto non risulta esposto in tabella. Il valore complessivo delle risorse FSC destinate a tale sezione scende pertanto dall'assegnazione iniziale di euro 15.000.000 ad un valore totale di euro 9.500.000.

(***) L'importo aggiornato delle risorse FSC destinate agli interventi esposti in tabella relativi al settore sanità non includono la nuova assegnazione complessiva di 129.500.000 euro disposta al punto 1.2.1 della presente delibera, in applicazione del punto 2.3 della delibera CIPE n. 21/2014. Al lordo di tale nuova assegnazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate agli interventi esposti in tabella, relativi al settore sanità, è pari a euro 281.500.000, a fronte di un'assegnazione iniziale di euro 287.000.000. La differenza, pari a 5,5 milioni di euro, è riferibile all'intervento ritirato dalla Regione Sardegna, di cui alla precedente nota.

15A01775

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Mandarino della Neretva»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 59 del 19 febbraio 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Repubblica di Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" - «MANDARINO DELLA NERETVA».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A01754

Domanda di registrazione della denominazione «Obazda»/«Obatzter»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – Serie C - n. 55 del 14 febbraio 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria "Altri prodotti di origine animale" - «Obazda»/«Obatzter».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A01773
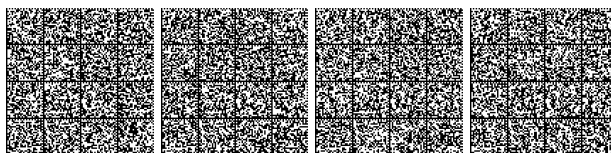
Domanda di registrazione della denominazione «Ekstra Djevičansko Maslinovo Ulje Cres»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 59 del 19 febbraio 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta, presentata dalla Repubblica di Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, *ecc)*» - «EKSTRA DJEVIČANSKO MASLINOVO ULJE CRES».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A01776

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della cooperativa «Omarino soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 277 del 20 febbraio 2015 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiedecies* del codice civile, senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Omarino soc. coop. a r.l.» corrente in Udine, C.F. 02711450300, costituita il giorno 31 agosto 2012 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

15A01778

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2015

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2015 ha provveduto al recesso, per pubblico interesse, del contratto relativo al servizio di supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione dell'intervento di Realizzazione della cassa di espansione di Campo Regio nel comune di Orbetello (GR);

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 dell'11 febbraio 2015 parte prima, sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/interventi-straordinari-e-di-emergenza

15A01777

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-059) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
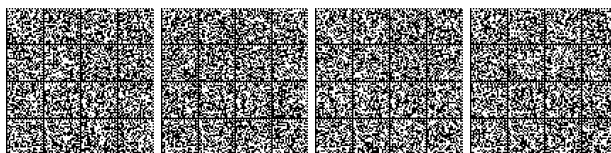
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
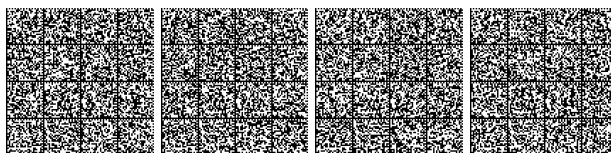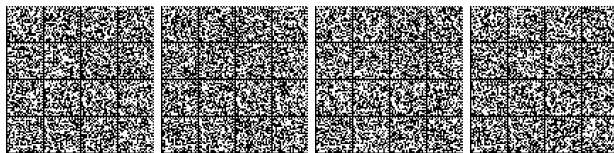
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.